1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 settembre 1992** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 447. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . *Pag.* 9

N. 448. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 11

N. 449. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 11

N. 450. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 12

N. 451. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . *Pag.* 12

N. 452. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 13

N. 453. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 13

N. 454. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 14

N. 455. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 14

N. 456. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . *Pag.* 15

N. 457. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 15

N. 458. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 16

N. 459. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 16

N. 460. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 17

N. 461. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . *Pag.* 17

N. 462. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 18

N. 463. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 18

N. 464. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia del 5 giugno 1992.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77) . . . . . » 19

N. 465. Ordinanza del pretore di Prato del 15 aprile 1992.

Imposta di fabbricazione - Deposito di oli minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura del doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata eccessività della sanzione con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 21).

(Cost., art. 27) . . . . . » 19

N. 466. Ordinanza del pretore di Prato del 1° aprile 1992.

Imposta di fabbricazione - Deposito di oli minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura del doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata eccessività della sanzione con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 21).

(Cost., art. 27) *Pag.* 21

N. 467. Ordinanza del tribunale di Trento del 15 maggio 1992.

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al g.i.p. da imputato di reato connesso già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 22

N. 468. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 28 maggio 1992.

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Condannati per gravi delitti (nella specie: associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti) - Possibilità di concedere il beneficio solo in assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata - Ritenuta ininfluenza di tale condizione, peraltro difficilmente verificabile, ai fini della concessione del beneficio da ritenersi semplice premio per la buona condotta del condannato all'interno dell'istituto penitenziario - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di condannati (per omicidio, rapina, estorsione, ecc.) per i quali la concessione del beneficio è subordinata a condizioni dal punto di vista probatorio meno onerose - Prospettata violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*, primo comma, p.p., e successive modificazioni; d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, primo comma, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 27) . . . . . » 23

N. 469. Ordinanza del tribunale di Avezzano del 4 giugno 1992.

Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziché al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facoltà di chiedere il rito abbreviato - Disparità di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 39

N. 470. Ordinanza del tribunale di Avezzano del 4 giugno 1992.

Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziché al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facoltà di chiedere il rito abbreviato - Disparità di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 40

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 447

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto dal Mencacci Luigi contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Mencacci Luigi nato a Perugia il 21 agosto 1930 ivi residente in via del Lauro, 4, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Con decreto 27 settembre 1991 il Ministro delle finanze determinava per l'intero territorio nazionale le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane sia a destinazione ordinaria che di quelle a destinazione speciale o particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il cui procedimento amministrativo di revisione era stato autorizzato con precedente decreto ministeriale in data 20 gennaio 1990, con il quale veniva stabilito, altresì che le tariffe venissero determinate, le prime «sulla base del valore unitario di mercato».

A seguito di impugnazione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 1184/1992 resa nella camera di consiglio del 1°, 15 e 29 aprile 1992, annullava ambedue i provvedimenti impugnati.

Ancor prima di siffatta decisione, pubblicato mediante deposito in data 6 maggio 1992, diverse commissioni tributarie, tra cui anche questa, avevano disapplicato, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 636, i decreti ministeriali e, in accoglimento dei ricorsi pervenuti al loro esame, avevano annullato le nuove rendite attribuite alle unità immobiliari considerate.

Con ordinanza del 26 maggio 1992, il consiglio di Stato (sez. IV giurisdizionale) rigettava la domanda incidentale di sospensione della esecuzione della suindicata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiesta dall'appellante Ministro delle finanze, sul duplice rilievo che, con riguardo al *fumus boni juris*, dall'atto di impugnazione non emergevano elementi sufficienti a giustificare la richiesta sospensione e che dall'esecuzione non derivava un danno grave ed irreparabile.

Nella stessa data del 26 maggio 1992 la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana pubblicava il decreto-legge n. 298 riguardante «Disposizioni concernenti (...), nonché altre disposizioni tributarie»; con il quale, all'art. 2.1 così dispone: «L'art. 4, quarto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 deve intendersi nel senso che i criteri per la revisione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane stabiliti dal Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno forza di legge».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la commissione che la norma appena riferita — art. 2.1 del d.-l. 26 maggio 1992, n. 298 — dovrebbe farsi applicazione nella controversia all'esame, nella quale si contesta la legittimità della applicazione delle nuove tariffe d'estimo all'unità immobiliare urbana posseduta dal ricorrente.

Il collegio e dell'avviso, tuttavia, che possa seriamente dubitarsi della sua legittimità costituzionale, la cui questione solleva d'ufficio.

Non sembra alla commissione, infatti, che sussistesse, relativamente alla materia che qui occupa, un «caso straordinario» di necessità ed urgenza, situazione, soltanto, che legittima il Governo, ai sensi dell'art. 77 secondo comma, della Costituzione, ad adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori aventi forza di legge.

A parte la diversa espressione utilizzata nel preambolo, in questo non figura la indicazione delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri), le quali avrebbero evidenziato la ragionevolezza dell'uso della decretazione d'urgenza da valorizzare su altri elementi di arbitrarietà eventualmente riscontrabili.

Sembra invero, che con l'art. 15 della legge n. 400 del 1988 il legislatore abbia inteso regolamentare, bilanciando il potere attribuito e la responsabilità affermata di cui all'art. 77 della Costituzione, il concreto esercizio di una responsabile attività politico-discrezionale da parte del Governo, altrimenti sindacabile soltanto dal Parlamento, imponendo l'onere della espressa indicazione delle concrete circostanze straordinarie di necessità ed urgenza, che giustificano l'adozione del provvedimento avente forza di legge, con l'effetto di coinvolgere, nell'*interim*, l'impegno del giudice che deve immediatamente applicarla.

La norma impugnata, inoltre, si propone, all'interprete, come un mezzo di legislazione trasversale e di coonestazione dei provvedimenti ministeriali, già annullati o disapplicati nelle opportune sedi giudiziarie, mediante l'apparente interpretazione autentica dell'art. 4, quarto comma della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recependo *tout court* il senso distorto che gli aveva attribuito il Ministro nel suo provvedimento amministrativo e senza alcun riferimento espresso alla normativa catastale (redio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n. 1249; d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, i cui criteri di valutazione di fatto modificava con apparente interpretazione autentica di altra norma dettata per altri fini.

La disposizione sospetta di illegittimità appare, invero, costituire l'anticipata risposta dal Governo, — con un provvedimento avente «formalmente» forza di legge —, al tenuto o già conosciuto rigetto della istanza di sospensione della sentenza del t.a.r. del Lazio.

Sorprende, infatti, che la stessa data del 26 maggio 1992 figuri sul deliberato decreto-legge, sulla data del fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* che lo ha pubblicato, sulla decisione di rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione e sulla certificazione di deposito di quest'ultimo provvedimento.

In ogni caso, l'adozione da parte del Governo della norma censurata viola ancora, come sembra, il principio della divisione e/o separazione dei poteri dello Stato, potendosi intendere che con la stessa il Governo abbia voluto eludere e prevalere sulla valutazione che l'autorità giudiziaria aveva espresso su situazioni giuridiche controverse, ma già fattualmente esaurite.

Infine, appare violato, altresì, il principio di ragionevolezza, contrapposto al sospetto di arbitrarietà, che sembra dover presiedere anche nell'attività di statuizione dei contenuti e degli spazi di applicazione delle leggi e dei provvedimenti aventi forza di legge in ogni situazione incidente sui rapporti tra cittadini e attività degli organi dello Stato, e non soltanto rispetto alle specifiche situazioni o condizioni considerate nell'art. 3 della Costituzione.

Conclusivamente, confermandosi dalle svolte considerazioni, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 primo comma del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298 in relazione ai principi ed alle garanzie previste dagli artt. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, la commissione provvede come nel dispositivo della presente ordinanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, che solleva d'ufficio, dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, in relazione agli art. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle camere del Parlamento.

Così deciso in Perugia, il 5 giugno 1992

Il presidente: STINCARDINI

L'estensore: ARGENTO

92C0944

N. 448

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Casciarri Antonello contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Casciarri Antonello, nato a Perugia il 19 agosto 1961, residente a Perugia, via R. D'Andreotto, 27/a, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0945

N. 449

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Casciarri Antonello contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Casciarri Antonello, nato a Perugia il 19 agosto 1961, residente a Perugia, via R. D'Andreotto, 27/a, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0946

N. 450

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Casciarri Antonello contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Casciarri Antonello, nato a Perugia il 19 agosto 1961, residente a Perugia, via R. D'Andreotto, 27/a, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0947

N. 451

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Zuccacci Rita contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Zuccacci Rita, nata a Perugia il 27 maggio 1938, ivi residente via F. Maturanzio, 11, avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0948

N. 452

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Daniele Salvatore contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Daniele Salvatore, nato a Napoli il 17 gennaio 1934, residente via Giglinelli, 50, Perugia, avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0949

N. 453

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Tognellini Romano contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Tognellini Romano, nato il 13 giugno 1914 a Perugia, ed ivi residente in via Petrarca n. 45, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0950

N. 454

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Tognellini Romano contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Tognellini Romano, nato il 13 giugno 1914 a Perugia, ed ivi residente in via Petrarca n. 45, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0951

N. 455

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Tognellini Romano contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Tognellini Romano, nato il 13 giugno 1914 a Perugia, ed ivi residente in via Petrarca n. 45, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0952

N. 456

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Paoli Paolo contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Paoli Paolo, nato a Cannara il 3 febbraio 1930, ivi residente via Baglioni, n. 97 rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0953

N. 457

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Paoli Paolo contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Paoli Paolo, nato a Cannara il 13 febbraio 1930, ivi residente, in via Baglioni, n. 97 rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0954

N. 458

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Paoli Paolo contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Paoli Paolo, nato a Cannara il 13 febbraio 1930, ivi residente via Baglioni, n. 97 rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0955

N. 459

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Censi Luciano, contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Censi Luciano, nato a Perugia il 28 febbraio 1923, ivi residente, via Pellas, 40, avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0956

N. 460

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Censi Luciano, contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Censi Luciano, nato a Perugia il 28 febbraio 1923, ivi residente, via Pellas, 40, avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0957

N. 461

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Ceccagnoli David, contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Ceccagnoli David, nato a Gubbio il 3 luglio 1932 residente in Perugia, via Coppetta, 9, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0958

N. 462

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Ceccagnoli David, contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Ceccagnoli David, nato a Gubbio il 3 luglio 1932 residente in Perugia, via Coppetta, 9, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0959

N. 463

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Gugnoni Sofia, contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Gugnoni Sofia, nata a Perugia, il 21 agosto 1912, ivi residente, viale Pellini, 23, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0960

N. 464

Ordinanza emessa il 5 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Fanelli Rosario, contro ufficio tecnico erariale di Perugia

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione, delle stesse, con decreto del Ministro delle finanze - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successiva attribuzione, con norma di interpretazione autentica contenuta in d.-l., di «forza di legge» ai criteri per la revisione delle tariffe d'estimo stabiliti dal Ministro delle finanze - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» - Indebita interferenza da parte del Governo sulle decisioni dell'autorità giudiziaria - Irragionevolezza con incidenza sul principio di divisione e/o separazione dei poteri.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Fanelli Rosario, nato il 1° ottobre 1932, a Riccia, residente in Perugia, str. dei Cappuccini n. 6/g; rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui è possessore nel comune di Perugia;

Letti gli atti ed il verbale di udienza;

Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli;

Udito il relatore dott. Gregorio Argento;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 447/1992).

92C0961

N. 465

Ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Franchi Piero Francesco

Imposta di fabbricazione - Deposito di oli minerali - Costituzione e/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura del doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata eccessività della sanzione con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 21).

(Cost., art. 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Franchi Piero Francesco è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 13 L. 474/1957 ed in particolare per avere esercitato, nella qualità di amministratore della Foam Back S.r.l., un deposito di olii minerali senza avere effettuato la prescritta denuncia all'U.T.I.F.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, imperniata su acquisizioni documentali e sulla deposizione del sottufficiale della G.d.F. che effettuò l'accertamento, emergeva che:

a) la Foam Back S.r.l. è provvista di un deposito di olii minerali costituito da una cisterna della capienza di 24 metri cubi, per l'olio combustibile, e da una cisterna della capienza di 4 metri cubi per l'olio lubrificante;

b) nessuna denuncia all'U.T.I.F. era stata effettuata per l'esercizio di detto deposito;

c) nel corso dei cinque anni precedenti all'accesso della polizia tributaria presso la ditta suddetta, erano transitati nel deposito complessivamente kg. 662.155 di olio combustibile e 1.137,9 di olio lubrificante;

d) l'imposta relativa a detti prodotti ammontava complessivamente a L. 66.719.834.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, la difesa dell'imputato sollevava questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all'art. 13 comma primo L. 474/57, per contrasto con l'art. 27 comma terzo della Costituzione, in quanto il meccanismo di determinazione della pena (dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito) genererebbe una sproporzione enorme tra fatto e sanzione, con conseguente violazione del precetto costituzionale relativo al finalismo rieducativo della sanzione criminale.

Ai fini della valutazione della questione proposta dalla difesa occorre prendere le mosse dal nuovo assetto interpretativo della norma costituzionale invocata, assetto interpretativo scaturito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2 luglio 1990.

Tale pronuncia, recependo ed articolando le acquisizioni della dottrina più consapevole ed evoluta ha chiarito in termini non equivocabili come «... la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue».

La pronuncia in esame ribadisce quindi con forza che «... il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione ...» trattandosi di «... un principio che, seppure variamente profilato, è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il principio di proporzione fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra».

L'applicazione delle suddette enunciazioni al caso di specie non può che portare alla dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione in discorso.

Occorre in proposito evidenziare (in punto di rilevanza della questione nel presente processo) che, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 887 del 26 luglio 1987, l'espressione «prodotti trovati nel deposito» contenuta nell'art. 13 cit., si riferisce a tutti i prodotti ivi immessi e non soltanto a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato.

Proprio su tali basi interpretative (recepite tanto dall'autorità di polizia giudiziaria che dall'odierno giudicante) fu effettuato l'accertamento che diede origine al presente processo e fu quindi evidenziata la quantità di olii minerali transitati nel deposito, nella misura specificata nella narrativa che precede.

L'esito dell'opzione interpretativa suddetta e dell'accertamento da essa dipendente porterebbe ad individuare il minimo della pena per il reato in discorso (relativamente all'intero quinquennio), nella somma di L. 133.439.668 (il doppio cioè dell'imposta relativa ai prodotti «trovati» nel deposito e corrispondente a complessive L. 66.719.834).

La conformità di un tale trattamento sanzionatorio (di cui è stata specificata solo l'entità minima) al precetto costituzionale in discorso ed in particolare al principio di proporzionalità cui si è fatto cenno, appare quanto meno dubbia.

Né detto dubbio viene dissipato dall'ordinanza della Corte costituzionale 18-27 dicembre 1991 n. 427, dichiarativa della manifesta infondatezza della questione di legittimità del ripetuto art. 13 d.l.n. 271/57, in relazione all'art. 27 della Cost., sotto il profilo della sproporzione della sanzione, calcolata in relazione al prodotto movimentato, «rispetto all'ipotesi in cui il deposito abbia una capacità solo di poco superiore alla soglia dei 10 metri cubi».

In detta ordinanza si precisa infatti che «a nulla rileva — al fine di censurare il relativo trattamento sanzionatorio, sia in riferimento all'art. 3 che all'art. 27 della Costituzione — la circostanza che in concreto la soglia di capacità del deposito possa esser superata di poco o di molto». Ma, ciò precisato, la Corte non si pronuncia, perché non chiamata a farlo dal giudice remittente, sulla compatibilità tra la la finalità rieducativa della pena e la fissazione del relativo minimo edittale nel doppio dell'imposta relativa ai prodotti immessi nel deposito.

Occorre al proposito evidenziare fra l'altro come la norma incriminatrice di cui all'art. 13 comma primo cit. individui una violazione formale, di mero pericolo, collocata — nella relazione alla legge di conversione del d.-l. n. 271/57 — fra le infrazioni «meno pericolose».

Su tali basi è quindi agevole desumere la non manifesta infondatezza della questione in discorso, solo che si consideri l'enorme sproporzione sussistente nel caso di specie fra il modesto disvalore del fatto (la norma non sanziona alcuna evasione di imposta) e la sanzione per esso prevista nel minimo.

La detta sproporzione impedisce di individuare, in un trattamento sanzionatorio così congegnato, alcuna traccia del finalismo rieducativo imposto dalla norma costituzionale in discorso come contenuto ontologico della pena.

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art. 23 legge 11 marzo 1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 27 comma terzo della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma primo del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957 n. 474, come sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962 n. 1852, nella parte in cui fissa la pena minima per il reato in essa previsto nel doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, intendendosi per prodotti trovati tutti i prodotti immessi nel deposito medesimo;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento.

Prato, addì 15 aprile 1992

Il pretore: COSENTINO

92C0962

N. **466**

Ordinanza emessa il 1° aprile 1992 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Favini Francesco ed altro

Imposta di fabbricazione - Deposito di oli minerali - Costituzione c/o esercizio senza la prescritta denuncia al competente U.T.I.F. - Trattamento sanzionatorio - Determinazione del minimo edittale nella misura del doppio dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata eccessività della sanzione con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 21).

(Cost., art. 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Favini Francesco e Bini Renzo sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 13 della legge n. 474/1957 ed in particolare per avere esercitato, un deposito di olii minerali senza avere effettuato la prescritta denuncia all'U.T.I.F. (nel decreto di citazione si fa riferimento alla mancata licenza, ma l'imputazione è stata corretta in udienza con riferimento alla mancanza della denuncia).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, imperniata su acquisizioni documentali e sulla deposizione del sottufficiale della G.d.F. che effettuò l'accertamento, emergeva che:

a) la ditta L.D.S. Leathertex S.p.a. di cui gli imputati sono legali rappresentanti, è provvista di un deposito di olii minerali costituito da due cisterne della capienza, l'una, di 52 metri cubi e, l'altra, di 5 metri cubi, oltre ad altri contenitori di varia capienza;

b) nessuna denuncia all'U.T.I.F. era stata effettuata per l'esercizio di detto deposito;

c) nel corso dei cinque anni precedenti all'accesso della polizia tributaria presso la ditta suddetta, erano transitati nel deposito complessivamente kg. 3.422.275 di olii minerali: l'imposta relativa a detti prodotti ammontava complessivamente e L. 248.445.311.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 465/1992).

92C0963

N. 467

Ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Zanga Gianpietro

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al g.i.p. da imputato di reato connesso già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa penale contro Zanga Gianpietro, nato ad Albino il 28 marzo 1964, attualmente detenuto per altra causa, nella Casa circondariale di Bergamo.

Il Tribunale ha pronunciato la seguente ordinanza in merito alla questione di costituzionalità prospettata dal P.M. come da verbale di udienza in atti.

La questione appare al Collegio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio. Ed infatti, nel presente procedimento Zanga Gianpietro è imputato, tra l'altro, anche del reato di cui agli artt. 110, 628 c. 1 e 3 n. 1 C.P. per essersi, in concorso con Trezzi Romeo, impossessato al fine di trarne profitto di circa 15 Kg. di preziosi che sottraevano a due rappresentanti dello «Immagine Oro s.a.s.» con la minaccia consistita nella ostentazione di una pistola. In Trento, l'11 settembre 1990.

Per tale ragione il P.M. ha citato il predetto Trezzi — la cui posizione processuale è stata nel frattempo separata e definita dal Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale ai sensi degli artt. 442 e segg. del c.p.p. — il quale, all'odierna udienza, rivestendo la qualità di imputato di reato connesso, si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 210 comma 4) cpp., di non rispondere alle domande.

Il P.M. sollevava eccezione di incostituzionalità sotto il profilo che la norma di cui all'art. 513 c. 2° c.p.p. non prevede la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso nel caso in cui, presentatosi all'udienza, si sia avvalso della facoltà di non rispondere: in tal senso interpreta anche la Corte di Cassazione nelle sentenze sez. VI 22 aprile 1991 imp. Casula e sez. III 26 settembre 1991 imp. Cerra.

Ciò integrerebbe, ad avviso del P.M., la violazione degli artt. 3, 101 c. 2° e 112 della Costituzione.

Ritiene, al riguardo il Collegio che la prospettata situazione processuale comporti, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 della Costituzione che, sancisce il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Ed invero, le parti del procedimento penale, P.M. quanto imputato, allorché altro imputato di reato connesso abbia definito la propria posizione a seguito di celebrazione di procedimenti speciali, è, successivamente citato ai sensi dell'art. 210 c.p.p., si sia avvalso della facoltà di non rispondere, vengono private della possibilità di utilizzare le dichiarazioni dallo stesso soggetto precedentemente rese.

La disparità di trattamento risulta palese ove si consideri quanto potrebbe invece accadere nel processo nel caso in cui l'imputato di reato connesso abbia mantenuto tale veste e si sia però rifiutato di sottoporsi ad esame.

In questo caso, è consentito, ai sensi dell'art. 513 c.1° c.p.p. quel rimedio (lettura dei precedenti interrogatori), che invece, nell'altra ipotesi esaminata, non è previsto.

Va sottolineato, in proposito, che l'imputato nei cui confronti viene celebrato il giudizio, nei due esempi sopra prospettati, può essere in concreto posto nella condizione di vedere le sorti del proprio procedimento dipendere dalle scelte processuali di altro soggetto.

Tale situazione svela l'irragionevolezza delle norma in questione a fronte di situazioni meritevoli di eguale tutela e viola, al contempo, ad avviso del Tribunale, anche l'art. 24 della Costituzione che, garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa (si pensi ad un imputato che, nella concreta impossibilità di provare con altri mezzi circostanze essenziali o decisive, non possa avvalersi delle dichiarazioni liberatorie rese da altro imputato non più presente nello stesso procedimento).

E che la questione *de qua* sia rilevante ai fini della decisione, lo si desume inequivocabilmente dalla stessa esposizione introduttiva del P.M., che indica nel predetto Trezzi la fonte principale di prova a carico dello Zanga.

E, d'altra parte, dalla esposizione introduttiva del P.M. si è appreso che il Trezzi avrebbe indicato proprio nello Zanga il correo del reato.

Non v'è poi chi non veda che la norma così interpretata verrebbe a costituire in danno degli imputati, una grave remora all'accoglimento delle istanze di rito alternativo nell'udienza preliminare, consapevoli essendo il P.M. e G.U.P. che, così operando, potrebbe venire meno una delle fonti di prova a carico dei coimputati che, non avendo chiesto od ottenuto il rito alternativo, verranno giudicati in sede dibattimentale.

In sostanza, nell'ipotesi dell'art. 513 c. 2 c.p.p., il giudicante non può in alcun modo avvalersi delle dichiarazioni di un coimputato, né attraverso il suo esame, né attraverso la lettura delle precedenti dichiarazioni, ciò che appare del tutto privo di *ratio*, risulta costituire un *unicum* nella comparazione delle altre procedure penali e contrasta evidentemente con le ipotesi in cui quel coimputato venga rinviato anch'egli a giudizio insieme agli altri, ovvero, convocato *ex* art. 210 c.p.p., non renda deposizione non per propria volontà, ma per irreperibilità o altra causa che ne impedisca la fisica comparizione.

Le suesposte argomentazioni si rilevano assorbenti rispetto a quant'altro dedotto dal P.M. e spiegano i loro effetti per sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 513 c. 2 c.p.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 513 c. II c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

Dispone la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza, sia notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati.

Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato.

Trento, addì 15 maggio 1992

Il presidente: LA GANGA

92C0964

N. 468

Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Ancona sulle istanze proposte da Capecci Domenico

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Condannati per gravi delitti (nella specie: associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti) - Possibilità di concedere il beneficio solo in assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata - Ritenuta ininfluenza di tale condizione, peraltro difficilmente verificabile, ai fini della concessione del beneficio da ritenersi semplice premio per la buona condotta del condannato all'interno dell'istituto penitenziario - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di condannati (per omicidio, rapina, estorsione, ecc.) per i quali la concessione del beneficio è subordinata a condizioni dal punto di vista probatorio meno onerose - Prospettata violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*, primo comma, p.p., e successive modificazioni; d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, primo comma, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza di inammissibilità di istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di sospensione del procedimento e di rimessione degli atti alla Corte costituzionale in relazione ad istanze di semilibertà e di riduzione di pena per liberazione anticipata il tribunale di sorveglianza riunito in camera di consiglio nelle personae dei sigg.: dott. Marcello Galassi - Presidente; dott. Vincenzo Semeraro - Magistrato di Sorveglianza relativore ed estensore; dott. Stefano Berti - Esperto; dott. Raffaele Landolfo - Esperto, per deliberare in merito alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà e di riduzione di pena per liberazione anticipata,

rispettivamente pervenute presso la cancelleria dell'intestato tribunale di Sorveglianza in date 8 aprile 1992 (le prime due) e 17 aprile 1992 (la terza), presentate dal condannato Capecci Domenico, nato il 14 gennaio 1939 a S. Benedetto del Tronto (AP), ivi domiciliato in via Case Nuove n. 16, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, sezione ordinaria, in espiazione della pena detentiva di anni 7 di reclusione, siccome inflitta, congiuntamente a quella pecuniaria di L. 45.000.000 di multa, dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 275/90 reg. gen. pronunziata in data 26 marzo 1991, la quale acclarava la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro (Organo dell'esecuzione: Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona - Ordine di esecuzione n. 14/92 R. Es. emesso in data 27 marzo 1992) (F. P.: 10 giugno 1995);

Lette le istanze con cui Capecci Domenico, meglio qualificato in epigrafe, chiedeva a questo Collegio l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale ovvero, in subordine, al regime della semilibertà ed, inoltre, il riconoscimento del proprio diritto alla concessione di una riduzione di pena per liberazione anticipata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., commisurata all'intiero perdiodo detentivo sofferto;

Accertata la propria competenza territoriale, essendo il Capecci ristretto, in virtù di assegnazione ministeriale, all'epoca della presentazione della domanda, presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno;

In esito all'odierna udienza, svoltasi nel rispetto delle formalità di rito, ed a scioglimento della riserva nel corso della stessa formulata;

Ascoltati l'interessato, personalmente comparso in virtù di regolare notificazione dell'avviso di procedimento di sorveglianza, il P. G. ed il difensore del condannato, che concludevano come da separato verbale

CONSIDERA IN FATTO

1. — Tratto in arresto in data 11 ottobre 1988, Capecci Domenico, meglio qualificato in epigrafe, veniva condotto innanzi al giudizio del tribunale di Ascoli Piceno, il quale, in esito all'apprezzamento della penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di concorso in detenzione a fini di spaccio di quantità ingente di sostanza stupefacente (eroina) e di partecipazione, in qualità di promotore ed organizzatore, ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, lo condannava, con sentenza resa in esito alla celebrazione di rito abbreviato in data 4 aprile 1990, alla pena detentiva di anni 8 e mesi 6 di reclusione, unitamente inflitta a quella pecuniaria di L. 50.000.000 di multa (v. copia della sentenza pubblicata in data 26 marzo 1991 dalla Corte di Appello di Ancona, in atti); a seguito di interposizione di appello avverso la surrichiamata sentenza, veniva instaurata la fase di gravame, la quale veniva definita, in data 26 marzo 1991, dalla Corte di Appello di Ancona, che riformava il verdetto emesso dai giudici di prime cure, riducendo la pena detentiva inflitta al Capecci nella misura di anni 7 di reclusione e di L. 45.000.000 di multa. Divenuta irrevocabile in data 4 marzo 1992 la condanna summenzionata, veniva emesso in data 27 marzo 1992 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ordine di esecuzione n. 14/92 R. Es.

Il Capecci, già ammesso in data 10 luglio 1989 alla fruizione degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, veniva assoggettato a revoca della predetta misura alternativa alla custodia cautelare in carcere in data 25 gennaio 1992, in virtù dell'entrata in vigore del d.-l. 9 settembre 1991, n. 292, convertito con legge 8 novembre 1991, n. 356; associato alla Casa Circondariale di Ascoli Piceno, ivi rimaneva a seguito della notificazione dell'ordine di esecuzione sopra menzionato. Il condannato assumeva una condotta lineare, formalmente osservante della normativa disciplinaria intramuraria, dedita all'impegno nello svolgimento di mansioni lavorative in qualità di addetto alle pulizie (v. relazione di sintesi redatta in data 12 maggio 1992 dall'équipe di osservazione e trattamento della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, in atti) confermando le positive note compartimentali già manifestate tanto durante il periodo di custodia cautelare sofferta, in precedenza, presso altro istituto di pena (v. relazione comportamento redatta in data 22 maggio 1992 dall'équipe di osservazione e trattamento della Casa Circondariale di Ancona, in atti), quanto nel corso della fruizione della misura alternativa degli arresti domiciliari (v. nota n. 06647/112 - 1 redatta in data 26 maggio 1992 dal Comando della Stazione dei Carabinieri di S. Benedetto del Tronto, in atti).

In data 8 aprile 1992 perveniva presso la Cancelleria dell'intestato tribunale di Sorveglianza istanza con cui il condannato presentava richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale ovvero, al regime della semilibertà, onde poter riprendere la pregressa attività lavorativa ed essere più vicino ai propri familiari; successivamente, in data 17 aprile 1992, giungeva presso la Cancelleria dell'intestato tribunale di Sorveglianza ulteriore domanda del Capecci, con cui quest'ultimo chiedeva una riduzione di pena per liberazione anticipata commisurata al periodo detentivo intercorso dall'inizio dell'attuale carcerazione (11 ottobre 1988) alla data di scadenza dell'ultimo semestre utilmente valutabile. Veniva esperita l'istruttoria di rito, che si compendiava

nell'acquisizione delle relazioni comportamentali e di quelle di sintesi redatte dalle équipes di osservazione e trattamento degli istituti di pena di assegnazione del Capecci, delle risultanze inerenti alla validità della prospettiva occupazionale asserita dal condannato ed alla situazione socio-familiare dello stesso, nonché delle informative del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in ordine al luogo di restrizione, il quale, dopo aver indicato la già accertata (all'epoca di effettuazione delle indagini di P. G. che condussero alla pronunzia della sentenza di condanna attualmente in fase esecutiva) connessione tra il Capecci ed alcuni malavitosi pugliesi, attestava circa l'impossibilità di comprovare, per la parte di propria competenza, l'assenza di elementi di riscontro inerenti all'attualità di collegamenti del condannato per la criminalità organizzata; ciò fatto, il Presidente di questo Collegio provvedeva alla fissazione, per la discussione delle istanze summenzionate, dell'udienza odierna, nel corso della quale, verificata la regolarità delle notificazioni degli avvisi di procedimento di sorveglianza, acquisita la designazione dell'avv. Franco Argentari, del Foro di Ancona, quale sostituto dell'avv. Francesco Petrelli, del Foro di Roma, difensore fiduciario dell'interessato, in esito alla relazione compiuta dal giudice delegato, il condannato, personalmente comparso, insisteva nelle richieste, producendo apposita impegnativa di assunzione sottoscritta in data 25 maggio 1992 dall'amministratore dell'impresa «Damar Pesca», corrente in S. Benedetto del Tronto (AP), mentre P. G. e difensore del condannato concludevano come da separato verbale.

Il tribunale si riservava.

OSSERVA IN DIRITTO

1. — Sciogliendo la surrichiamata riserva, opina questo Collegio che l'istanza intesa all'ammissione del condannato alla fruizione della misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale debba essere dichiarata inammissibile. Risulta, infatti, che il Capecci venne arrestato in data 11 ottobre 1988 e che, da allora, la carcerazione non abbia mai subito, pur nella diversità dei regimi succedutisi nel tempo (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, di nuovo custodia cautelare in carcere, espiazione di condanna irrevocabile), alcuna soluzione di continuità: pertanto, il condannato risulta aver espiato, alla data di presentazione della surrichiamata istanza (8 aprile 1992) anni 3, mesi 5 e giorni 26 di reclusione. La parte residua di pena detentiva, parametro al quale, alla stregua di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1ª penale, 25 febbraio 1991, n. 960, Pres. Carnevale, Rel. Sibilia, Ric. Puoti; Cass., sez. 1ª penale, 25 gennaio 1991, n. 331, Pres. Molinari, Rel. Savoi Colombis, Ric. Maifredi; Cass., sez. 1ª penale, 28 gennaio 1991, n. 349, Pres. Carnevale, Rel. Sibilia, Ric. Batà; Cass., sez. 1ª penale, 1° marzo 1991, n. 1083, Pres. Sibilia, Rel. Tricomi, Ric. Proc. Gen. Rep. Ancona, Cond. Amadori), deve essere commisurata l'ammissibilità della domanda di affidamento in prova al Servizio Sociale, risulta, nella fattispecie concreta sottoposta all'odierno vaglio di questo Collegio, superiore al limite di tre anni, indicato dal primo comma dell'art. 47 O. P.: in particolare, la parte residua di pena detentiva ammontava, al momento di presentazione dell'istanza, data alla quale deve essere vagliata la sussistenza del presupposto di ammissibilità, ad anni 3 (tre), mesi 2 (due) e giorni 4 (quattro) di reclusione, tenuto conto, altresì, della parte di pena (quattro mesi di reclusione) estinta in virtù di applicazione di indulto. L'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

2. — Quanto alla disamina della domanda di riduzione di pena per liberazione anticipata, che deve essere affrontata con priorità rispetto a quella dell'istanza di semilibertà, in ossequio ai principi di gerarchia logica e giuridica, ritiene questo Collegio che risulti pregiudiziale alla risoluzione della presente causa sollevare d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale del disposto della prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., siccome interpolato originario *corpus* della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito senza modifiche, relativamente alla normativa *de qua agitur*, con legge 12 luglio 1991 n. 203.

• La prefata normativa testualmente recita: «L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dell'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. — Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. in ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

3. — Già in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore del d.-l. 12 gennaio 1991, n. 5, che, per la prima volta introduceva, in relazione alle istanze intese all'ottenimento dei benefici disciplinati nella legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, l'obbligo di adizione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di vagliare la sussistenza di elementi atti a comprovare la presenza ovvero l'assenza di collegamenti attuali del richiedente, condannato per le particolari fattispecie criminose sopra menzionate, con la criminalità organizzata od eversiva, questo collegio si era espresso nel senso che l'espressione «misure alternative alla detenzione», contenuta nel primo comma dell'art. 4-*bis* o. p., interpolato dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 5/1991, non deve essere intesa quale comprensiva, ai fini *de quibus agitur*, della riduzione di pena per liberazione anticipata, sì che le istanze dei condannati per i particolari titoli delittuosi sopra ricordati, intese ad ottenere la concessione del prefato beneficio, dovevano essere istruite, pur nella vigenza del nuovo testo di legge, senza previamente acquisire le informative del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Appare opportuno, giunti a tal punto della motivazione del presente provvedimento, chiarire le ragioni sottese all'orientamento esegetico adottato da questo collegio in relazione alla necessità di procedere all'acquisizione delle informative del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di istruire le istanze intese all'ottenimento di riduzioni di pena per liberazione anticipata, presentate dai condannati per i particolari titoli delittuosi elencati dal primo comma dell'art. 4-*bis* o. p.; come già esposto, ancora nella fase di vigenza dei precedenti testi di legge (i quali prevedevano la competenza del c. p. o. s. p. del luogo di residenza del condannato, a differenza del testo attualmente in vigore, il quale, come ricordato, radica la competenza del c. p. o. s. p. del luogo di detenzione del richiedente) questo collegio si era espresso circa l'inopportunità di ricondurre, *sic et simpliciter*, lo strumento trattamentale della liberazione anticipata (*rectius*: della riduzione di pena per liberazione anticipata) nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, menzionate nel surrichiamato primo comma dell'art. 4-*bis* o. p., per far luogo alla concessione delle quali era richiesta l'adizione del competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allo scopo sopra individuato (ordd. nn. 83/91 — Pres. Galassi, Est. Semeraro, Cond. Pecorari - e 464/90 l. a. - Pres. Galassi, Est. Semeraro, Cond. Gerace — rispettivamente pronunziate in date 14 febbraio 1991 e 9 maggio 1991): è d'uopo premettere, in limite *litis*, una breve esposizione delle motivazioni sottese al convincimento di questo collegio (espresso nei surrichiamati provvedimenti) circa l'obbligatorietà, per la magistratura di sorveglianza, di adizione dell'istanza rappresentata dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica allorché si debba decidere il merito di istanze di riduzione di pena per liberazione anticipata, presentate, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 o. p., da condannati che debbano espiare pene inflitte per alcune delle fattispecie criminose individuate dalla disciplina recentemente introdotta dal primo comma dell'art. 4-*bis* o. p.: il problema, a giudizio di questo tribunale di sorveglianza, si presentava coessenziale alla *quaestio juris* inerente alla sussumibilità dell'istituto giuridico, di cui al prefato art. 54 o. p., tra le «... misure alternative alla detenzione...» ai fini sopra indicati. si rammenti, a tal proposito, che i primi testi di decreto-legge (d.-l. 12 gennaio 1991 n. 5 e d.-l. 13 marzo 1991 n. 76, successivamente decaduti poiché non tempestivamente convertiti in legge) operavano un generico riferimento, ai fini *de quibus agitur*, alle «... misure alternative alla detenzione...» senza ulteriori specificazioni. l'opinione di questo tribunale, a tal proposito espressa nei summenzionati provvedimenti, era orientata nel senso che la riduzione di pena per liberazione anticipata, di cui al disposto dell'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., non potesse essere sussunta nel novero delle «... misure alternative alla detenzione ...», la cui concessione, allorché richiesta dai condannati in espiazione di pena per i particolari titoli delittuosi di cui al primo comma dell'art. 1 dd.-ll. 12 gennaio 1991 n. 5 e 13 marzo 1991 n. 76, era subordinata, ai sensi del combinato dettato dei commi 1 e 2 dell'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., all'accertamento che «... non vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva ...» (accertamento esperendo mediante l'obbligatoria adizione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in ordine al luogo di abituale residenza — poi di detenzione, nel vigore del d.-l. n. 152/1991 — del condannato). orbene, tale normativa richiede alla magistratura di sorveglianza una particolare indagine, inerente alla pericolosità sociale (*rectius*: alla sussistenza di attuali collegamenti con organizzazioni criminose comuni e/o politiche) dei detenuti condannati per qualificati titoli delittuosi al fine di procedere all'accoglimento di istanze rivolte all'ottenimento dei particolari «benefici» penitenziari, indicati nell'ambito della prefata normativa. la *quaetio juris* che, nell'ambito delle surrichiamate processure, appariva di preliminare rilevanza si incentrava sul quesito se la dizione generica del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p., il quale operava (quanto meno nei primi testi di decreto-legge e, comunque, con variazioni lessicali, apportate dal testo normativo attualmente in vigore, tali da lasciare,

nell'opinione di questo Collegio, inalterata la questione) un indistinto richiamo alle «misure alternative alla detenzione», potesse essere riferita, altresì, all'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata e, conseguentemente, se, nell'eventualità di richieste avanzate da detenuti condannati per i titoli delittuosi di cui al ridetto primo comma dell'art. 4-*bis* o. p. ed intese all'ottenimento di tale beneficio, occorresse, comunque, acquisire le dettagliate informative del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Riteneva questo Collegio di non poter condividere tale orientamento interpretativo: la formula, di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o. p., aveva inteso operare, secondo l'opinione di questo tribunale di Sorveglianza, un chiaro riferimento ad istituti caratterizzati da un minimo comun denominatore, costituito dalla natura giuridica di «misure alternative alla detenzione», *stricto sensu intese*. A tal proposito, appariva significativo che la circostanza che l'obbligo di adizione dell'istanza rappresentata dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza fosse stato imposto, in relazione alle domande di liberazione condizionale, nell'ambito di separato articolo della medesima normativa (art. 2 d.-l. n. 5/1991): tale considerazione non poteva essere utilizzata, in chiave di ricostruzione esegetica, per inferirne la conclusione che il richiamo operato dall'art. 1 dello stesso decreto-legge avesse esclusivo riferimento a quelle misure, definite quali alternative dal legislatore del 1975, a prescindere dalla loro effettiva natura giuridica: secondo tale tesi l'espresso richiamo alla liberazione condizionale in diverso loco della medesima normativa si sarebbe reso necessario a cagione dell'esclusione, dal novero delle misure disciplinate nel 1975, del prefato istituto, mentre, laddove il legislatore del 1991 avesse inteso far riferimento alla natura giuridica degli istituti, il richiamo stesso avrebbe costituito un superfetazione, alla stregua dell'accertata natura di misura alternativa alla detenzione, propria della liberazione condizionale.

Riteneva e, conseguentemente, esponeva, per converso, questo tribunale che l'opportunità di disciplinare in senso analogo alle altre misure alternative alla detenzione anche la liberazione condizionale, sia pure nell'ambito di differente articolato, derivasse proprio dall'attenta considerazione della natura giuridica dell'istituto *de quo*: costituisce, infatti, argomento ormai noto la querelle, insorta tanto in ambito dottrinario, quanto in ambito giurisprudenziale, sulla natura giuridica della liberazione condizionale e della conseguente libertà vigilata, sul quale neanche vale la pena di soffermarsi, se non per il tempo necessario a rammentarlo. Basti soltanto sottolineare, in questa sede ed agli scopi che ne occupano, che neanche la Corte costituzionale, nella più recente pronunzia in materia di effetti della revoca della liberazione condizionale (sent. 15-25 maggio 1989 n. 282, Pres. Saja, Rel. Dell'Andro, in *Gazzetta Ufficiale* 1989, 1ª serie speciale, n. 22, pag. 13 e segg.), con decisione apprezzata per la sua ponderazione dall'unanime dottrina, ha ritenuto opportuno dirimere il contrasto tra coloro che sostengono la natura di modalità di esecuzione alternativa alla pena detentiva, propria della liberazione condizionale, e coloro che, viceversa, ne predicano la natura di istituto di carattere sospensivo probatorio (v. sentenza predetta, pagg. 15, 16 e 17). L'irrisolto nodo interpretativo, senz'altro ben noto al legislatore, era sotteso, nella ricostruzione esegetica di questo collegio, alla necessità di provvedere ad espressa menzione della liberazione condizionale nell'ambito di un differente articolo di legge, proprio in virtù dell'impossibilità, allo stato attuale dell'interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, di equiparare, *sic et simpliciter*, l'istituto di cui all'art. 176 c. p. alle misure alternative alla detenzione *stricto sensu*. Donde dovevasi desumere la piena controvertibilità dell'argomentazione logica suddetta.

Che, anzi, proprio la constatazione che il legislatore, allorché aveva inteso estendere gli oneri procedurali previsti per le misure alternative alla detenzione anche ad un istituto, la cui natura giuridica appare ancora oggi di incerta definizione, aveva provveduto espressamente alla menzione dello stesso, addirittura in ambito testuale separato, induceva a concludere che la locuzione «... misure alternative alla detenzione ...» utilizzata nell'ambito del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p., sopra mentovato, avesse una propria specificità tecnica, nel senso che il legislatore avesse inteso operare un riferimento preciso solo e soltanto a quelle misure, inotrotte per la prima volta, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, dalla legge di riforma penitenziaria del 1975 (e, successivamente, integrate nel 1986), che rivestano natura di vera e propria alternativa alla pena detentiva ordinaria.

3.1. — Aggiungeva, a tal proposito, questo Collegio un *excursus* inerente alla genesi delle misure alternative alla detenzione: a tal riguardo, occorre sottolineare come sia, ormai, noto, dal dibattito dottrinario che ha travagliato la penalistica italiana ed internazionale, risalente, addirittura, al periodo terminale del diciannovesimo secolo, ad epoca, *id est*, in cui, attraverso la formulazione dell'ormai classico paradosso di Von Liszt, venne individuata la necessità di definire e giuridicizzare misure alternative alla pena detentiva breve ed ai suoi inevitabili correlati di stigmatizzazione e desocializzazione, che la misura alternativa alla detenzione costituisce una sorta di *tertium genus* tra la pena detentiva classica ed i cosiddetti sostitutivi penali: la misura alternativa alla detenzione, infatti, non implica una totale deprivazione della libertà personale, ma una più o meno pregnante compressione della stessa, accompagnata da forme di assistenza risocializzazione; alla pena detentiva classica, viceversa, le misure alternative si avvicinano, alla stregua del loro carattere di afflittività, positivamente sanzionato, a tutt'oggi, da autorevoli interventi giurisprudenziali (v. sent. Corte Cost. 15 ottobre 1987 n. 347, Pres. Andrioli, Rel. Spagnoli, in *Gazzetta Ufficiale* 1987, 1ª serie speciale, n. 46, pag. 50 e segg.). Su tali conclusioni si è attestata la dottrina unanime, anche in seguito agli interventi di autorevolissimi esponenti, sin dai tempi dell'introduzione della legge di riforma penitenziaria.

Orbene, data tale premessa, secondo cui le misure alternative alla detenzione, *stricto sensu intese*, sono connotate da un coessenziale carico di afflittività, si inferiva logicamente che l'istituto, di cui all'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., non poteva rettamente essere annoverato tra le misure alternative alla detenzione: concorde alla conclusione che precede è, altresì, autorevole dottrina, la quale, sin dall'epoca dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, sottolineò l'improprietà della collocazione sistematica della normativa concernente le riduzioni di pena per liberazione anticipata nell'ambito del capo ove trovavansi disciplinate le misure alternative alla detenzione: ciò, stante la natura giuridica dell'istituto prefato, il quale consiste non nella sostituzione di un trattamento «penale» ad altro tipo di trattamento (quello detentivo tradizionale), bensì nella mera remissione di parte della pena detentiva stessa alla stregua della verificazione giudiziale dei parametri comportamentali delineati dal legislatore (positiva rispondenza agli interventi trattamentali).

La natura giuridica dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata consiste nell'abbreviazione della durata della pena detentiva quale riconoscimento (sanzione positiva) dell'adozione, da parte del condannato, di comportamenti normorientati: dalla lettera della legge emerge palesemente la pregnanza spiccatamente premiale dell'istituto, il quale consiste in un incentivo alla condivisione di metodiche trattamentali, orientate alla progressiva acquisizione di stadi rieducativi del soggetto. La *ratio* sottesa all'istituto *de quo* risulta chiaramente evincibile dal tenore testuale dell'art. 54 o. p., il quale delinea per la riduzione di pena una finalità pedagogica, desumibile dall'indicazione del semestre quale unità di valutazione della condotta del condannato, operata in virtù della recezione delle conclusioni delle più avvedute dottrine psico-pedagogiche (siccome riconosciuto, oggigiorno, anche dalla Suprema Corte; v. Cass., sez. 1ª, 15 marzo 1989, Pres. Molinari, Rel. Savoi Colombis, cond. Comune, in Cass. pen. 1989, p. 2267, m. 1854): d'altro canto, lo stesso Ministro Guardasigilli, nella relazione al disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, sottolineava le potenzialità incentivanti dell'istituto nello stimolare il detenuto nello sforzo di adeguamento e di mantenimento di «... una positiva tensione psicologica ...».

3.2. — La natura giuridica dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata, siccome poc'anzi delineata, fa sì che lo stesso non possa essere assimilato, *sic et simpliciter*, alle misure alternative alla detenzione, *stricto sensu intese*, dovendosi ravvisare nello stesso un istituto dalla spiccata valenza premiale, ispirato a parametri pedagogici di incentivazione all'adozione di comportamenti di retta progressione nell'acquisizione di mete di rieducazione: il riscontro rispetto al quale commisurare la valutazione giudiziale dovrà essere, pertanto, eminentemente fattuale, indipendentemente dal raggiungimento del fine dell'avventura rieducazione sociale del condannato; altrimenti opinando si perverrebbe al risultato di sovrapprezzo l'istituto in disamina a quello della liberazione condizionale, in ordine al quale, viceversa, il legislatore richiede espressamente l'intervenuta emenda del reo. Il reinserimento sociale è prospettato dal legislatore, nell'ambito della disciplina dell'istituto di cui all'art. 54 o. p., quale finalità al cui raggiungimento sono orientati gli incentivi premiali intesi a stimolare l'adozione di comportamenti (carcerari e sociali) normorientati; d'altro canto, la conclusione che precede si consolida alla luce del recenziore orientamento esegetico, adottato dalla Suprema Corte in materia di frazionabilità del periodo detentivo soggetto alla valutazione giudiziale ai fini *de quibus* e di semestralizzazione della concessione delle riduzioni di pena (v. Cass. sez. 1ª 15 marzo 1989, già citata; Cass., sez. 1ª, 19 aprile 1989, Pres. Carnevale, Rel. Pirozzi, cond. Ferro, in Cass. pen. 1990, pag. 1800, m. 1473; Cass., sez. 1ª, 29 maggio 1989, Ognibene in Mass. Uff. 1989, m. 181516; Cass., sez. 1ª, 16 maggio 1989, Borsone, ivi 1989, m. 181914; Cass. sez. 1ª, 27 dicembre 1989, n. 2914, Pres. Aiello, Rel. Buogo, cond. Bassi; Cass. sez. 1ª, 18 gennaio 1990, n. 3192, Pres. Carnevale, Rel. Serianni, cond. Ierardi; Cass., sez. 1ª, 13 aprile 1990, n. 758, Pres. Molinari, Rel. Pompa, cond. Carbone), il quale, secondo le considerazioni della più avveduta dottrina, implica una maggiore oggettivazione del giudizio proprio della Magistratura di Sorveglianza.

Occorreva, nella ricostruzione esegetica fornita da questo Collegio, porre mente alla considerazione che il parametro normativo, alla cui stregua valutare il comportamento del condannato ai fini *de quibus*, è la partecipazione del detenuto all'attività rieducativa, sostanziantesi, secondo il testuale disposto dell'art. 94 d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431 e succ. mod., nel particolare impegno dimostrato dal ristretto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, *id est* nell'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari, nella qualità dei rapporti intrattenuti con i condetenuti e con i familiari, oltre che, ovviamente, nella spontanea e proficua adizione degli elementi del trattamento rieducativo (lavoro, istruzione, religione, etc.). *Rebus sic stantibus*, non si poteva non condividere l'orientamento predicato da autorevole dottrina, nonché, in ultima analisi, sotteso alla stessa giurisprudenza del giudice di legittimità delle leggi (v. Corte Cost. sent. 23-31 maggio 1990 n. 276, Pres. Saja, Rel. Gallo, Calore ed altro, in Cass. pen. 1991, m. 2, pag. 4 e segg.), secondo cui il presupposto per la concessione (*rectius*, per il riconoscimento giudiziale del diritto alla concessione) della riduzione di pena per liberazione anticipata consiste in un dato squisitamente fattuale, il cui primo ed, in sostanza, pieno riscontro deve logicamente essere demandato agli operatori che quotidianamente, con profusione di impegno e sacrificio personale, nonché di esperienza cognitiva e scientifica, hanno la possibilità di osservare e studiare la rispondenza eventuale del condannato agli interventi trattamentali, *id est* agli operatori penitenziari. Né poteva dirsi che siffattamente opinando ci si priva, volontariamente, di uno strumento cognitivo atto a vagliare, più oculatamente, il reale grado di rispondenza del detenuto all'opera di

rieducazione: era ben consapevole questo Collegio che una regolare condotta intramuraria, la quale dissimuli, in realtà, una permanenza del vincolo associativo con organizzazioni criminali od eversive, non potesse correttamente essere qualificata come partecipazione all'attività trattamentale, sì da integrare il presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto alla concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata. Gli era, peraltro, che dati di riscontro realmente attendibili circa la sussistenza dei predetti legami ben difficilmente avrebbero potuto essere forniti, sol che alla circostanza si ponesse mente per un giudizio sereno e disincantato, da organismi statuali estranei al sistema penitenziario, i quali, per loro composizione e competenza specifica, non possiedono gli elementi di giudizio più significativi, ai fini che ne occupano, *id est* i dati inerenti alla condotta intramuraria del condannato; in realtà, è sempre l'Amministrazione penitenziaria, tramite i suoi organi periferici, deputati all'osservazione della condotta ed, in senso più lato, della personalità del ristretto, a possedere un quadro d'insieme imprescindibile e di primaria rilevanza anche ai fini della valutazione della circostanza della sussistenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata, siccome è, d'altro canto, dimostrato dalla particolare attenzione profusa dalla stessa Amministrazione nel rilevare e segnalare alla Magistratura di Sorveglianza tutti quegli elementi di riscontro che, ai fini predetti, potrebbero rivelarsi significativi (rimesse di denaro sospette, necessità od opportunità di sottoporre a visto di controllo la corrispondenza epistolare del detenuto, natura e frequenza dei colloqui, natura e contenuto di colloqui telefonici, soggetti all'ascolto di personale penitenziario, eccezion fatta per quelli con i difensori, natura e qualità della restante popolazione detenuta frequentata, etc.). Viceversa, assegnare, come desumesi dal testo normativo dell'art. 4-*bis* o. p., primaria rilevanza, cui subordinare l'accertamento degli altri presupposti comportamentali, alle informazioni fornite da un organismo estraneo al sistema penitenziario, il quale, tra l'altro, il più delle volte, soprattutto nelle ipotesi di detenzioni protraentisi da lungo periodo, non potrà che fondare i propri giudizi sui comportamenti extramurari antecedenti all'instaurazionedella carcerazione, appariva decisamente incongruo in riferimento alla natura giuridica dell'istituto in disamina, laddove si fosse fatta mente locale agli orientamenti della stessa consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, occorre aver riguardo al comportamento tenuto dal condannato all'interno degli istituti penitenziari, mentre rilevanza del tutto secondaria ed accessoria assumono i precedenti penali e giudiziari, ed, ancora, laddove l'istituto della liberazione condizionale si correla al sicuro ravvedimento del condannato, desunto dal suo comportamento globale, senza limitare l'osservazione alla sola condotta carceraria, quello della liberazione anticipata, invece, esige semplicemente la partecipazione all'opera di rieducazione, cioè, l'adesione, ancorché attiva, a tutte le opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre, senza che ciò comporti necessariamente una revisione critica del passato e l'abbandono delle spinte criminali manifestate con la commissione del reato (v. Cass., sez. 1ª, 7 luglio 1989, Pres. Molinari, Rel. Lapenna, Cond. De Risi, in Cass. pen. 1990, pag. 1991, m. 1618; in senso sostanzialmente conforme, v. Cass., sez. 1ª, 2 ottobre 1989, Pres. Carnevale, Rel. Del Vecchio, Cond. De Gregori, in Cass. pen. 1990, pag. 2196, m. 1769). La Corte Suprema sottolinea in maniera icastica la natura di premio per l'adozione di una condotta orientata verso una tensione di consentaneità a parametri di adesione all'opera trattamentale ed al contempo di incentivazione verso il mantenimento di tale comportamento propria dell'istituto in disamina, la quale sarebbe stata inevitabilmente ridimensionata da un'interpretazione del disposto del primo comma del nuovo art. 4-*bis* o. p., che avesse indotto ad includere nel novero delle «... misure alternative alla detenzione ...», alla stregua del rispetto del mero dato testuale (*rectius*, della mera classificazione operata dal legislatore nell'ambito dell'intitolazione di un capo della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, alla quale, certamente, non possono assegnarsi valore e dignità superiori di quelle proprie di una semplice rubrica *legis*, la quale, secondo l'antico brocardo, non *est lex*), anche l'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata; viceversa, la ritenuta ambiguità del dato testuale, che non menziona espressamente l'istituto prefato, operando un vago riferimento alle misure alternative alla detenzione, induceva a concludere che, nella necessità di assegnare un significato concreto ed operativo al dato normativo in via esegetica, fosse da preferire l'orientamento che, oltre il pur doveroso ossequio al mero tenore testuale della legge, si spingesse sino ad indagare la reale natura giuridica degli istituti sottoposti a disamina, onde inferirne conseguenze relative alla disciplina ed agli effetti giuridici, secondo, d'altro canto, le più recenti indicazioni di metodo fornite dal giudice di legittimità delle leggi (v. Corte Cost. sent. 23-31 marzo 1988, n. 369, Pres. Saja, Rel. Dell'Andro, in *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 15 del 13 aprile 1988, pagg. 11 e segg.; Corte Cost. sent. 17-25 maggio 1989, n. 282, in *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 22 del 31 maggio 1989, pagg. 13 e segg.): ciò detto, appariva conseguente concludere che l'accertata natura «premiale - incentivante» della riduzione di pena per liberazione anticipata, la quale non sostituisce al regime detentivo ordinario un regime allo stesso alternativo, bensì consiste in una mera decurtazione di una parte della pena detentiva, alla stregua dell'accertamento giudiziale di dati parametri, non consentiva un inquadramento dommatico della stessa nell'ambito delle misure alternative *strcto sensu intese*, alle quali si riteneva facesse riferimento il richiamo operato dal primo comma dell'art. 4-*bis* o. p. e che, pertanto, la concessione della stessa non potesse essere subordinata all'acquisizione di dati di riscontro provenienti da autorità statuali estranee al sistema penitenziario (siccome, viceversa, opportuno in ordine alle altre misure ed agli altri benefici menzionati, che, tutti, comportano, a differenza della liberazione anticipata, quale effetto immediato e necessario, il ripristino, sia pure temporaneo, di uno *status libertatis*, più o meno compresso), pena lo snaturamento dell'istituto stesso.

3.3. — Dunque, la natura giuridica dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata differisce da quella propria delle misure alternative alla detenzione *stricto sensu intese*, siccome delineata nell'ambito del vasto e risalente dibattito dottrinario sviluppatosi intorno alla stessa e secondo quanto riconosciuto, peraltro, dalla stessa Consulta (v. ord. 18-26 gennaio 1990 n. 35, Pres. Saja, Rel. Dell'Andro, in *Gazzetta Ufficiale* 1990, 1ª serie speciale, n. 6, pag. 12 e seg.): da ciò dovevasi desumere, secondo l'opinione di questo Collegio, che la dizione utilizzata dal legislatore nell'ambito del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p. non potesse essere legittimamente estesa sino ad includere l'istituto di cui all'art. 54 o. p.: risultavano già acquisiti, infatti, i motivi secondo cui la formulazione «misure alternative alla detenzione», adoperata nel comma sopra richiamato, doveva intendersi utilizzata in senso proprio e non in senso atecnico: discendeva dagli stessi in maniera conseguenziale che la riduzione di pena per liberazione anticipata non poteva essere inclusa nel novero delle misure alternative alla detenzione, neanche al limitato fine di osservare gli adempimenti istruttori imposti, per gli altri benefici, sicuramente sussumibili nel *genus* delle misure alternative *stricto sensu*, dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 4-*bis* o. p.

D'altro canto, si pensi alle conseguenze di carattere dommatico che l'accoglimento della tesi opposta a quella sostenuta nei richiamati provvedimenti avrebbe comportato sulla natura giuridica dell'istituto *de quo*: si è già avuta occasione di evidenziare la natura di incentivo di carattere pedagogico della riduzione di pena, intesa quale sanzione positiva atta a suscitare una tensione psicologica orientata all'adozione di comportamenti normorientati. La subordinazione della concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata non più soltanto al riscontro di una positiva rispondenza agli interventi trattamentali operati dalle équipes di osservazione e trattamento, bensì anche, in relazione ai detenuti condannati per le fattispecie delittuose richiamate dal primo comma dell'art. 4-*bis* o. p., all'acquisizione di informative dettagliate per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica circa la sussistenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata avrebbe finito per privare l'istituto di cui si discute di qualsivoglia valenza incentivante e pedagogica, quanto meno in relazione alla categoria di condannati menzionata nella prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p.: il legislatore del 1991, infatti, prefigura, in capo agli stessi una vera e propria presunzione di pericolosità sociale (*rectius*: di persistenza di collegamenti con organizzazioni criminali politiche e/o comuni); tale *presumptio legis* appare rivestire un carattere di relatività (*presumptio juris tantum*), essendo suscettibile di superamento attraverso la prova contraria. Ciò non toglie che il condannato, il quale abbia osservato un comportamento rispettoso della disciplina carceraria ed adesivo alle modalità trattamentali e si veda respingere un'istanza di riduzione di pena per liberazione anticipata per la mera assenza di una prova positiva di mancanza dei collegamenti con organizzazioni malavitose (pur non sussistendo una prova di attualità dei predetti collegamenti) non proverà alcuno stimolo a perseverare nel mantenimento dei comportamenti suddetti: occorre, a tal proposito, porre mente alla considerazione che la formulazione adoperata dal legislatore appare chiara nel richiedere, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità sociale, che potremmo definire «qualificata», una prova positiva di assenza di collegamenti attuali con la malavita organizzata, non essendo sufficiente, agli scopi *de quibus*, la mera mancanza di prova dell'attualità di connessioni. La peculiare difficoltà di reperimento della prefata prova positiva (la quale definisce, per tal via, nel trasformarsi in una vera e propria *probatio* diabolica), desumibile dalla considerazione che, eccezion fatta per alcune tipologie di criminalità organizzata di tipo politico-ideologico, l'esperienza criminologica attesta la non congenialità alle organizzazioni malavitose di riscontri (documentali e non) di intervento recesso dalle stesse, indurrebbe a svalutare pesantemente, sin quasi ad obliterarla del tutto, la valenza di incentivo pedagogico proprio della riduzione di pena per liberazione anticipata.

Il problema posto dall'interpretazione del dispsoto del richiamato primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. si presentava, *id est*, strettamente ed ineludibilmente connesso a quello della natura giuridica dell'istituto della liberazione anticipata. Ciò opinando, si perveniva alla conseguenziale conclusione che la summenzionata difficoltà di reperimento della prova positiva dell'assenza di collegamenti con la malavita organizzata implicava un sostanziale svilimento del finalismo rieducativo della pena, proprio nel particolare momento (quello dell'esecuzione e del trattamento) in cui, per unanime e risalente riconoscimento (v. la copiosa giurisprudenza della Consulta in materia di finalità della pena, sviluppatasi a partire dalla sentenza n. 12 del 1966 in poi), il predetto finalismo avrebbe dovuto trovare il massimo dispiegamento operativo. L'introduzione di elementi di giudizio, improntanti ad una tutela della finalità di difesa sociale, sarebbe, invero, stata di per sé stessa, pienamente lecita, in virtù della coessenzialità di detto carattere al momento punitivo, se non fosse per la preminente considerazione che la formulazione della presunzione di pericolosità sociale «qualificata» e della necessità di prova positiva di assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, nei termini in cui risultano prospettati nell'ambito del primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., avrebbero condotto all'inevitabile conseguenza, laddove applicati anche all'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata, di realizzare l'eventualità di «...privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione...», già saggiamente deprecata dal giudice di costituzinalità delle leggi (v. Corte Costituzionale sentenza 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, Presidente Saja, relatore Gallo, in *Gazzetta Ufficiale* 1990, 1ª serie speciale, n. 27, pag. 15): il finalismo rieducativo, che la Consulta, nella predetta pronunzia, ha indicato come

carattere ontologicamente proprio della pena, in tutte le sue manifestazini, dall'astratta comminatoria, all'irrogazione ed alla conseguente esecuzione, trova amplissimo ambito operativo nella fase del trattemnto, di cui la liberazione anticipata costituisce peculiare strumento, con carattere di sanzione positiva della partecipazine ad esso del condannato, e l'introduzione di elementi di valutazione non intranei allalogica ed alle finalità del suddetto tratatmento (le informative del comitato proviciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) avrebbe prodotto l'ineludibile conseguenza di alterare la natura giuridica di quel particolare strumento — la riduzione di penale per liberazione anticipata — che la stessa Consulta indica come coessenziale al trattamento penitenziario, alla sua logica ed alla sua finalità (v. sentenza 26 giugno-2 luglio 1990, già citata, pag. 16).

Per tale via si giungeva alla conclusione che l'obbligo istruttoria imposto alla Magistratura di Sorveglianza dal secondo comma dell'art. 4-*bis* o.p. fosse inteso a restringere l'ambito di operatività, nei confronti di soggetti condannati per fattispecie delittuosa tali da destare un rilevante allarme sociale, di benefici che hanno come conseguenza, diretta e necessaria, l'acquisizione immediata di un ambito, sia pur in vario modo compresso, di libertà personale, mentre tale conseguenza non si pone con caratteri di necessità in ordine all'istituto di cui all'art. 54 o.p.

3.4. — L'opinione espressa da questo Collegio nel vigore dei dd.-ll. 12 gennaio 1991 n. 5 e 13 marzo 1991 n. 76 non mutava neanche in seguito all'emanazione del d.-l. 13 maggio 1991 n. 152, poi convertito, senza modificazioni sul punto che interessa in questa sede, dall'articolo unico della legge 12 luglio 1991 n. 203; il testo normativo, introdotto dal primo comma dell'art. 1 d.-l. 13 maggio 1991 n. 152 apporta delle innovazioni rispetto alle precedenti dizioni: anzitutto, laddove il riferimento operato dal primo comma degli articoli 1 d.-l. 12 gennaio 1991 n. 5 ed 1 d.-l. 13 marzo 1991 n. 76 era operato, genericamente, alle «misure alternative alla detenzione», oggi, l'art. 1 d.-l. 13 maggio 1991 n. 152 richiama, testualmente, le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI» della legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod. Si rammenti, a tal proposito, che la deliberazione anticipata è istituto espressamente disciplinato nell'ambito del prefato capo VI del titolo 1° della legge n. 354/1975. Tale innovazione legislativa ha indotto, in un primo momento, a dibutare della riproponibilità, nel vigore della nuova disciplina, dell'orientamentoesegetico sostenuto in epoca precedente da questo Collegio, siccome sopra ricordato: a tal riguardo, ha ritenuto opportuno questo Tribunale di dover confermare le conclusioni già adottate ed esposte. È apparso, infatti, alquanto singolare che il legislatore abbia adottato la soluzione di tecnica redazionale prospettata proprio da questo Collegio nelle ordinanze surrichiamate, allorché ha introdotto la nuova dizione compresa nel testo dell'art. 4-*bis* o.p., indicando, in maniera esplicita, le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI» della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, laddove il testo previgente si limitava a richiamare le «misure altenative alla detenzione», ciononostante, questo collegio ha ritenuto fondato giungere alla conclusione che la nuova formulazione letterale, adoperata dal legislatore del maggio 1991 non fosse di portata e significatività tali da indurre ad un *revirement* radicale rispetto alle conclusioni già adottate. Infatti, la dizione testuale continuava a far riferimento alle misure alternative alla detenzione ed era da presumere che il richiamo normativa fosse rivolto alla nozione di «misure alternative» *stricto sensu* intese, siccome individuate dalla dottrina, ormai risalente, già menzionata nella parte motiva dei provvedimenti sopra mentovati. Come già esposto, la riduzione di pena per liberazione anticipata costituisce particolare metodica trattamentale, ispirata ad una logica di chiara premialità incentivante, eccentrica rispetto alla natura giuridica delle cd. «misure alternative alla detenzione» *stricto sensu*, inquanto non sostituisce alla pena espiata nell'ordinaria forma carceraria un regime alternativo, connotato, al contempo, da afflittività minore rispetto alla detenzione ordinaria e dall'intervento degli organi di sostegno sociale, bensì si limita a decurtare l'originaria sanzione, inflitta dal giudice della cognizione, in virtù della rispondenza della condotta osservata dal condannato a parametri di partecipazione all'opera di rieducazione. Ciò dato, ricondurre l'istituto, di cui all'art. 54 o.p., nel novero delle misure alternative alla detenzione avrebbe costituito rilevante forzatura della natura giuridica dello stesso, oltre che, ovviamente, di quella delle misure alternative *stricto sensu* intese, siccome venutasi storicamente delineando, in virtù di contributi dottrinari, legislativi e giurisprudenziali (a meno di non voler sostenere che l'unica alternativa alla detenzione è ... l'assenza della stessa!). L'indicazione legislativa, pertanto, doveva intendersi riferita alle misure alternative alla detenzione, disciplinate nell'ambito del capo VI del titolo I della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, le quali rivestano natura giuridica di vere e proprie alternative alla pena detentiva tradizionale.

A ciò si doveva, ancora, secondo questo Collegio, aggiungere che lo stesso testo del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 offriva spunti che rafforzavano le conclusioni poc'anzi esposte, tanto sul piano di criteri esegetici strettamente letterali, quanto alla stregua di parametri di interpretazione sistematica. Anzitutto, in relazione al primo ordine di strumenti ricostruttivi, doveva sottolinearsi che, allorquando il legislatore aveva inteso fare riferimento concreto alle singole misure alternative aveva adoperato, in altra parte del decreto-legge, una differente tecnica redazionale, procedendo ad una dettagliata elencazione, la quale prevedeva *nominatim* le singole misura interessate dalla medesima disciplina: occorreva por mente, a tal proposito, a quanto previsto dal primo comma dell'art. 58-*quater* o.p., siccome interpolato nel *corpus* dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario del sesto comma dell'art. 1 d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, che introduce un divieto di concessione di alcuni particolari strumenti trattamentali (permessi

premiali, assegnazione al lavoro extramurario) e di alcune misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale esclusivamente nei casi previsti dall'art. 47 o.p., detenzione domiciliare e semilibertà) per i condannati in relazione ai particolari titoli delittuosi di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., che abbiano posto in essere una condotta punibile ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 385 c.p., orbene, tale norma provvede ad indicare *nominatim* i singoli «benefici» cui deve applicarsi la particolare regolamentazione dalla stessa introdotta, costituendo chiaro indice dell'intenzione del legislatore di operare riferimenti precisi alla natura giuridica degli istituti disciplinati. Il mero richiamo alle misure alternative alla detenzione, infatti, non sarebbe stato pertinente, poiché avrebbe comportato la conseguenza di includere nel novero anche l'affidamento in casi particolari, previsto dall'art. 47-*bis* o.p., laddove l'intendimento del legislatore era chiaramente orientato nel senso di escludere dalla normativa, ispirata a criteri di draconiano rigore, soggetti particolarmente bisognosi di terapie atte a soddisfare le esigenze poste dalla tossicomania e da peculiari sociopatie, sì che si è reso necessario ricorrere ad una tecnica redazionale che provvedesse all'elencazione delle singole misure interessate dalla nuova disciplina. Ciò induceva a ritenere che, laddove per qualsivoglia motivo, il legislatore avesse voluto equiparare la disciplina delle misure alternative *stricto sensu* intese e della riduzione di pena per liberazione anticipata avrebbe provveduto a contemplare espressamente l'istituto di cui all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod. accanto alla dizione «misure alternative alla detenzione», la quale, come già detto, non può ritenersi, *sic et simpliciter*, comprensiva anche della liberazione anticipata.

Quanto precede veniva ulteriormente corroborato da una considerazione di ordine sistematico, tale da assumere rilevanza assorbente rispetto a qualsiasi altro apprezzamento: in particolare, il quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., sopra richiamato, nella versione introdotta dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, testualmente recita: «I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni». Orbene, laddove il testo del prefato quarto comma dell'art. 58-*quater*, nella versione previgente, estendeva il divieto di fruizione, per i condannati in relazione ai particolari titoli delittuosi sopra richiamati, in maniera onnicomprensiva («... I condannati per i delitti (...) non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663...»), la dizione normativa novellata si limita a richiamare i benefici di cui al precedente art. 4-*bis* o.p., con ciò introducendo elementi di maggiore armonia sistematica ed eliminando, al contempo, pericoli di distorsioni applicative e di snaturamenti giuridici. Doveva, infatti, considerarsi, nella ricostruzione esegetica fornita da questo Collegio, che il richiamo operato nell'ambito del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76 («... non sono ammessi ad alcuno dei benefici...») determinava l'esclusione dalla fruizione della riduzione di pena per liberazione anticipata, senza dubbio alcuno sussumibile nella formulazione all'epoca adoperata dal legislatore, dei condannati per le particolari fattispecie delittuose considerate dal quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p. sino all'espizione effettiva dei due terzi della pena inflitta ovvero, trattandosi di ergastolani, di ventisei anni di pena detentiva. Tali tetti di ammissibilità erano, singolarmente, coincidenti con quello stabilito dal secondo comma dell'art. 2 d.-l. n. 76/1991 in materia di concedibilità della liberazione condizionale ai condannati per i delitti di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.: orbene, il limite dei due terzi della pena detentiva temporanea, statuito, in materia di ammissione alla liberazione condizionale, dalla prefata normativa in relazione ai condannati per le particolari fattispecie contemplate dall'art. 4-*bis*, primo comma, o.p. risultava, senza alcun dubbio, applicabile anche ai soggetti condannati per i reati di cui al quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., costituendo questi un cerchio concentrico di minori dimensioni rispetto ai primi. Si doveva, pertanto, ritenere introdotto per tale via un elemento di confusione sistematica (davvero di non poco momento): la riduzione di pena per liberazione anticipata, infatti, veniva trasformata, per effetto della normativa prefata, in istituto il cui momento di fruibilità veniva, per i condannati in ordine alle fattispecie criminose espressamente previste dal quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., astrattamente a coincidere con quello di ammissibilità di un'eventuale istanza di liberazione condizionale, con conseguente annullamento della necessaria progressione trattamentale: si sarebbe, in teoria, potuta verificare l'eventualità di ammissione di un condannato, in espiazione di pene detentive inflitte in relazione a fattispecie di rilevante disvalore sociale, al «beneficio» maggiore, senza la preventiva, propedeutica fruizione dei passaggi trattamentali intermedi, di portata ed efficacia necessariamente minore (permessi premiali, ammissione al lavoro extramurario, ma anche, necessariamente, riduzione di pena per liberazione anticipata). La distonia di tali conseguenze con un'interpretazione ed un'applicazione corrette del sistema della riforma penitenziaria, nella parte inerente ai principi del trattamento rieducativo, appare in tutta evidenza, sicome anche la paradossalità delle stesse: l'istituto della liberazione anticipata sarebbe venuto, per tal via, ad essere appiattito, quanto meno in relazione ad una determinata fascia di condannati, su quello della liberazione condizionale, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione, sez. I, 7 luglio 1989, Pres. Molinari, Rel. Lapenna, Cond. De Risi, in Cass. pen. 1990, pag. 1991, m. 1618; in senso sostanzialmente conforme, v. Cass., sez I, 2 ottobre 1989, Pres. Carnevale, Rel. Del Vecchio, Cond. De Gregori, in Cass. pen. 1990, pag. 2196, m. 1769). Oltretutto, l'impossibilità di concedere riduzioni di pena per liberazione anticipata se non dopo l'espiazione effettiva di due terzi della pena detentiva

temporanea ovvero di ventisei anni, per gli ergastolani, sarebbe risultato confliggente con i canoni pedagogici che hanno recentemente imposto, quale corretta metodica trattamentale, la frazionabilità dei periodi detentivi valutandi ai fini *de quibus:* la fruibilità di riduzioni di pena se non dopo l'espiazione effettiva di due terzi della pena detentiva temporanea inflitta ovvero di ventisei anni, in caso di irrogazione dell'ergastolo, allontanando nel tempo la prospettiva di un concreto riconoscimento degli sforzi adattivi del detenuto avrebbe costituito fonte di reale disincentivazione dello stesso al mantenimento di una condotta sostanzialmente adesiva ai parametri di condivisione delle metodiche e delle finalità trattamentali, secondo quanto statuito, in epoca recenziore dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. I, 15 marzo 1989, già citata; Cass., sez. I, 19 aprile 1989, Pres. Carnevale, Rel. Pirozzi, cond. Ferro, in Cass. pen. 1990, pag. 1800, m. 1473; Cass., sez. I, 29 maggio 1989, Ognibene, in Mass. Uff. 1989, m. 181516; Cass., sez. I, 16 maggio 1989, Borsone, ivi 1989, m. 181914; Cass., sez. I, 27 dicembre 1989, n. 2914, Pres. Aiello, Rel. Buogo, cond. Bassi; Cass., sez. I, 18 gennaio 1990, n. 3192, Pres. Carnevale, Rel. Scrianni, cond. Ierardi; Cass., sez. I, 13 aprile 1990, n. 758, Pres. Molinari, Rel. Pompa, cond. Carbone). Viceversa, il testo novellato del quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., operante un mero richiamo ai benefici menzionati nel primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., anch'esso novellato, avrebbe eliminato le predette conseguenze, esclusivamente laddove il prefato primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. fosse stato interpretato nel senso di escludere dalla sua sfera di operatività l'istituto di cui all'art. 54 o.p., siccome sostenuto da questo Collegio. L'orientamento esegetico propugnato, infatti, ove intendeva il richiamo operato dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. effettuato alle misure alternative alla detenzione *stricto sensu,* con conseguente eccezione della riduzione di pena per liberazione anticipata, consentiva di evitare la produzione di effetti confliggenti con i principi del trattamento rieducativo e della sua progressione, siccome poc'anzi delineati, i quali, peraltro, si sarebbero ineludibilmente riprodotti alla stregua di un'esegesi che avesse avuto il fine ultimo ed il risultato di includere anche la riduzione di pena per liberazione anticipata tra le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI», menzionate dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. La tesi interpretativa osteggiata, oltre tutto, avrebbe prodotto l'ulteriore conseguenza di precludere in maniera assai drastica, per un rilevantissimo periodo di tempo dell'esecuzione (due terzi della pena detentiva temporanea ovvero ventisei anni per gli ergastolani) la fruizione dei più qualificanti strumenti trattamentali (tra cui anche, e soprattutto, la riduzione di pena per liberazione anticipata) ad una fascia di condannati, che sarebbero stati ulteriormente scriminati rispetto agli altri: tale effetto appariva in contrasto tanto con il parametro fornito dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, inerente alla tensione della pena verso il fine della rieducazione del condannato, che, per tale via, sarebbe stato compresso in maniera tale da restare quasi completamente conculcato, quanto con il parametro di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, poiché la disparità di trattamento tra condannati sarebbe sembrata di tale portata da non poter essere giustificata, se non con estrema difficoltà, alla stregua del disvalore sociale delle fattispecie criminose sanzionate. Il fondamentale criterio esegetico che impone all'interprete del diritto di salvaguardare, tra diversi possibili orientamenti ricostruttivi della *valutans legis,* quello maggiormente consentaneo ai valori costituzionalmente tutelati imponeva, pertanto, alla stregua della già più volte richiamata ricostruzione, di mantenere ferma, anche nella vigenza della legge 12 luglio 1991, n. 203, la tesi già precedentemente adottata da questo Collegio, siccome sopra esposta, secondo cui la riduzione di pena per liberazione anticipata non doveva essere annoverata tra le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI» della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, menzionate dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., interpolato dal primo comma dell'art. 1 legge n. 203/1991, sì che, onde far luogo alla concessione della stessa, non appariva necessario adire il competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di acquisirne elementi di giudizio inerenti all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva.

4. — Sin qui questo Tribunale di sorveglianza in precedenti pronunzie sull'argomento.

L'orientamento esegetico sopra doviziosamente esposto ha, peraltro, trovato smentita nella giurisprudenza di legittimità, la quale, in epoca ancora recente, seppure in maniera già tralatizia, ha statuito più volte che il disposto del primo comma dell'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., siccome interpolato nel *corpus* originario della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario dal primo comma dell'art. 1 d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, deve essere interpretato secondo parametri esclusivamente letterali, sì che l'espressione «... misure alternative alla detenzione previste dal capo VI...» deve essere rettamente intesa, ai fini *de quibus agitur,* come comprensiva anche della riduzione di pena per liberazione anticipata (v. Cass. sez. I, 21 novembre 1991, n. 4409, Pres. Vitale, Rel. Gioggi, Tortora; Cass., sez. I, 27 novembre 1991, n. 4516, Pres. Vitale, Rel. Tricomi, Spenuso; Cass., sez. I, 12 dicembre 1991, n. 4845, Pres. Sibilia, Rel. Pirozzi, Topazio; Cass., sez. I, 12 dicembre 1991, n. 4848, Pres. Sibilia, Rel. Pirozzi, Del Vivo; Cass., sez. I, 18 dicembre 1991, n. 4971, Pres. Carnevale, rel. Tricomi, De Sanctis; Cass., sez. I, 13 gennaio 1992, n. 60, Pres. Carnevale, Rel. Pintus, Branciforte; tutte inedite). Secondo la Corte di cassazione il riferimento alle misure alternative previste nel capo VI del titolo I della legge n. 354/1975 appare chiaro nel richiamare tutti i benefici disciplinati nell'ambito della prefata partizione legislativa ed individuati come tali (misure alternative) dall'intitolazione del capo: poiché lo stesso è, per l'appunto, intitolato alle misure alternative alla detenzione ed alla remissione del debito e poiché tra le misure nell'ambito dello stesso prevedute è inclusa anche la riduzione di pena per liberazione anticipata appare di

tutta evidenza che tale beneficio debba essere ricompreso, ai fini *de quibus agitur*, nella dizione «... misure alternative alla detenzione previste dal capo VI...» di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.: tale normativa dovrebbe, secondo l'orientamento esegetico predicato dalla giurisprudenza di legittimità, essere interpretata secondo i canoni di un'esegesi strettamente ancorata al dato testuale, senza possibilità alcuna per il ricorso ad altri parametri ermeneutici (quali quello logico-sistematico ovvero quello storico, utilizzati nell'ambito della ricostruzione fornita da questo Collegio, siccome sopra esposto), poiché il ricorso agli stessi sarebbe stato impedito dall'assenza di qualsivoglia risvolto di ambiguità del testo normativo interpretando (primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.).

Laddove alcune tra le sentenze sopra richiamate operano un esclusivo ed assorbente riferimento al criterio di interpretazione letterale, siccome poc'anzi esposto, ritenendo inconferente ogni considerazione inerente alla natura giuridica del beneficio in disamina (v. Cass., sez. I, 18 dicembre 1991, n. 4971, già citata), altri provvedimenti giungono sino ad assimilare la riduzione di pena per liberazione anticipata alle vere e proprie misure alternative alla stregua della riflessione che «... per effetto della concessione del beneficio, può verificarsi l'immediata liberazione del condannato in tutti i casi in cui gli abbuoni di pena siano relativi agli ultimi periodi di pena che il soggetto avrebbe dovuto espiare, e, quindi, si avrebbe una immediata alternatività alla detenzione.»; a ciò si aggiunge la considerazione che «... il richiamo esplicito, nella intestazione dell'art. 54 della legge n. 354/1975, al beneficio *de quo*, quale «liberazione anticipata» contiene in sé il riferimento ad una pena che, in parte, non viene espiata in stato di detenzione, ma in stato di libertà...»; per tale via, ed alla stregua di ulteriori osservazioni concernenti gli aspetti di premiabilità insiti nella regolamentazione dei rimanenti «benefici», la Cassazione giunge ad assimilare la riduzione di pena per liberazione anticipata alle rimanenti misure alternative alla detenzione disciplinate nel capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., includendo tra le stesse anche le licenze premiali per i semiliberi (v. Cass., sez. I, 21 novembre 1991, n. 4409, già menzionata). La conclusione conseguenziale a siffatto ragionare comporta l'estensione dell'onere di acquisizione delle informative relative all'attualità di contatti con la criminalità organizzata od eversiva, per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche alle istanze intese all'ottenimento del riconoscimento giudiziale del diritto a riduzioni di pena per liberazione anticipata. Ciò stante, anche in relazione alle istanze intese all'ottenimento di riduzioni di pena per liberazione anticipata, presentate dai condannati per le fattispecie delittuose individuate dal primo comma dell'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., sussiste l'obbligo per la magistratura di sorveglianza di procedere all'acquisizione di informazioni sulla sussistenza di collegamenti attuali del richiedente con la criminalità organizzata od eversiva, fornite per il tramite dei competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, ed alla conseguente valutazione delle stesse in ambito di definizione delle istanze predette.

5. — Orbene, i profili di illegittimità costituzionale della normativa di disamina sono rilevabili proprio in relazione ai canoni di valutazione delle suddette informazioni che il legislatore ha prospettato nell'ambito della disciplina di cui al prefato art. 4-*bis* o.p. Si rammenti, infatti, che la norma richiamata individua due diverse categorie di detenuti: la prima è costituita dai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la seconda dai condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Nei confronti dei condannati rientranti nel novero della prima delle suindicate categorie il legislatore statuisce che le particolari misure trattamentali individuate dallo stesso primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. sono concedibili «... solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.». Viceversa, gli stessi «benefici» possono essere concessi ai condannati di cui alla seconda delle suenunziate categorie: «... solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.». Orbene, dall'esposizione della materia è dato arguire che in capo ai condannati della prima categoria, siccome sopra individuata, il legislatore ha posto una vera e propria presunzione di pericolosità sociale qualificata (*rectius*: di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva), la quale può essere superata, ai fini dell'ammissione alla fruizione dei particolari strumenti trattamentali indicati dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., soltanto mediante il reperimento di concreti elementi di giudizio che consentano di comprovare in termini positivi l'assenza dei prefati collegamenti. Diversa appare la situazione dei condannati rientranti nella seconda delle surrichiamate categorie, nei cui confronti il legislatore, al di là della statuizione di qualsivoglia presunzione, sembra aver semplicemente indicato un ulteriore *thema probandi* alla magistratura di sorveglianza: quest'ultima, infatti, nel vagliare la partecipazione all'opera di rieducazione, i progressi intervenuti nel corso della stessa, la regolare condotta intramuraria del condannato dovrà attendere ad una valutazione intesa a verificare l'assenza di strumentalità dei suddetti requisiti, siccome desumibile dalla presenza di dissimulati collegamenti con la criminalità organizzata od

eversiva. La disciplina prospettata dal legislatore opera un rilevante discrimine tra le due categorie sopra enunziate: la semplice mancanza di elementi di riscontro circa l'ipotesi di presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, infatti, potrebbe in teoria, in presenza, *id est,* degli altri presupposti e requisiti individuati dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, essere sufficiente all'accoglimento delle istanze presentate dai condannati di cui alla seconda delle suddette categorie, mentre altrettanto non può dirsi per i condannati di cui alla prima categoria, nei cui confronti, si rammenti, sussiste l'obbligo di acquisizione di positivi elementi atti a comprovare l'assenza dei collegamenti sopra richiamati. La particolare difficoltà di acquisizione dei prefati elementi di riscontro (prova positiva dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata), di cui si è fatto cenno in altra parte del presente provvedimento, tale da configurare una vera e propria *probatio* diabolica, produce un effetto, a giudizio di questo collegio, di depotenziamento della sfera di operatività delle opportunità risocializzatrici offerte a tutti i condannati dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, tale da indurre all'apprezzamento di un profilo di contrasto della normativa in disamina con il precetto posto dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve tendere al reinserimento sociale del reo. Si ponga, infatti, mente alla considerazione che il primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. preclude, nell'eventualità di mancanza di elementi di riscontro atti a provare in termini positivi l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, l'accesso a tutti i più pregnanti strumenti di trattamento penitenziario, i quali implichino contatti con l'ambito extrapenitenziario ovvero diminuzioni del *quantum* di pena da espiare (permessi premiali, lavoro all'esterno, misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale, art. 2 d.-l. n. 152/1991), limitando, nei confronti dei soggetti individuati dalla prima parte del primo comma del prefato art. 4-*bis* o.p., il trattamento rieducativo alla sola offerta degli strumenti e delle opportunità intramurarie, la cui reale efficacia a fini rieducativi (o, quanto meno, di contenimento degli effetti desocializzanti della pena detentiva) ha destato perplessità nella dottrina penalistica e criminologica sin da tempi risalenti (quanto meno dall'epoca di insorgenza del problema dell'individuazione di sanzioni alternative alla pena detentiva tradizionale). Si rammenti che autorevolissima dottrina, in epoca coeva all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, asseriva che «... chi avesse pensato orginalmente ed essenzialmente la pena in funzione puramente rieducativa non avrebbe mai fatto assurgere a pena fondamentle dell'ordinamento la pena carceraria».

L'esperienza quotidina dei tribunali di sorveglianza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi la richiesta di informazioni circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sortisce l'acquisizione di risposte attestanti l'impossibilità di reperimento di elementi atti a consustanziare l'ipotesi di assenza di tali collegamenti (del tipo: «allo stato attuale non si hanno elementi per escludere che il condannato sia collegato con la criminalità organizzata») ovvero, nella migliore delle ipotesi, asserenti in maniera apodittica, *id est* priva dell'indicazione di concreti riscontri, il collegamento con ben determinate organizzazioni criminali: ai fini che ne occupano, per vero, informative del primo tipo risultano sufficienti ad indurre ad un rigetto delle istanze, proposte dai condannati individuati dalla prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., intese all'accesso agli strumenti trattamentali sopra richiamati. Appare in tutta evidenza l'effetto di disincentivazione alla cooperazione al semplice trattamento intramurario, la cui efficacia risocializzatrice viene, per tal via, ad essere compromessa in maniera pressoché totale: si ponga, ancora, mente alla natura di stimolo incentivante alla condivisione di metodiche e tematiche trattamentali propria dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata, già menzionata in altra parte del presente provvedimento. Alle osservazioni che precedono potrà obiettarsi che il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, è libero di introdurre normative che abbiano lo scopo di rinsaldare la natura generalpreventiva della sanzione penale e la funzione di difesa sociale della pena detentiva: ciò appare di indubbia incontrovertibilità, ma si rivela, altresì, necessario spingere il vaglio della normativa ordinaria sino al punto di constatare l'eventualità di obliterazione, da parte della stessa, della funzione rieducativa della pena, ché il completo sacrificio della stessa, a vantaggio delle altre funzioni sopra ricordate, appare in conflitto con il disposto dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Vero è che, secondo le statuizioni della Consulta, la pena detentiva appare rivestire una natura polifunzionale (v. Corte costituzionale 2-4 aprile 1985, Pres. Elia, Rel. Saja, Marzucchi, Roberti, Cristelli, in Cass. pen. 1985, pag. 1322 e segg.; Corte costituzionale 8-25 maggio 1985, n. 169, Pres. Roherssen, Rel. Paladin, Branchesi, in Cass. pen. 1985, pag. 1779 e segg.), ma la corrente esegetica che, in ossequio alla finalità plurisatisfattiva della sanzione penale, interpreta il precetto costituzionale in maniera tale da limitarne l'ambito di operatività alla sola sfera del trattamento penitenziario appare smentita da recente pronunzia della Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, Pres. Saja, Rel. Gallo, Milano, Voraldo, Quartarone, in *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale, 4 luglio 1990, n. 27, pag. 9 e segg.), secondo cui: «... incidendo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi. Così come è vero che alla sua natura ineriscano caratteri di difesa sociale, e anche di prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico di colui che delinque. Ma, per una parte (afflittività, retributività), si tratta di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere tale. Per altra parte, poi (reintegrazione, intimidazione, difesa sociale), si tratta bensì di valori che hanno un fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla costituzione nel contesto dell'istituto della pena. Se la finalizzazione ve-

nisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sezione. È per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena.

L'esperienza successiva ha, infatti, dimostrato che la necessità costituzionale che la pena debba «tendere» a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Ciò che il verbo «tendere» vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione; com'è dimostrato dall'istituto che fa corrispondere benefici di decurtazione della pena ogniqualvolta, e nei limiti temporali, in cui quell'adesione concretamente si manifesti (liberazione anticipata). Se la finalità rieducativa venisse limitata alla sola fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto».

La lunga citazione è apparsa necessaria non quale sfoggio di pedanteria, bensì onde operare un richiamo alla forte ed autorevolissima sottolineatura della funzione della sanzione penale, vieppiù necessaria in un'epoca, come quella presente, caratterizzata da appannamento e da confusione circa la riflessione sugli scopi della pena detentiva e da prese di posizione dettate non da rigore scientifico, ma, apparentemente, dalla necessità di operare scelte di politica criminale dettate dall'esigenza del momento. Orbene, quanto statuito dalla Consulta appare sufficiente a far dubitare della legittimità della disciplina di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. per contrasto con il precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione: la subordinazione della concessione di un istituto quale la riduzione di pena per liberazione anticipata all'acquisizione di prove positive dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, la creazione in capo ai soggetti indicati dalla prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. di una presunzione di attualità dei prefatti collegamenti si risolvono in una presunzione di impraticabilità, nei confronti dei predetti soggetti, di uno tra i più pregnanti tra gli strumenti del trattamento penitenziario, la cui concessione, peraltro, non appare più, alla stregua della novella di cui all'art. 18 legge 10 ottobre 1986, n. 663, discrezionale, sibbene doverosa (fatta sempre salva la necessità di accertare giudizialmente la sussistenza dei presupposti di legge) (v. Corte costituzionale 23-31 maggio 1990, n. 276, Pres. Saja, Rel. Gallo, Calore ed altro, in Cass. pen. 1991, m. 2, pag. 4 e segg.). Siffattamente operando si perviene ad una svalutazione della finalità rieducativa della pena proprio nel momento rispetto al quale la stessa appare, anche secondo i sostenitori della teoria che si potrebbe definire «minimalista», maggiormente connaturata, *id est* quello dell'esecuzione e del trattamento penitenziario. Non si nasconde questo Collegio la trista realtà della sussistenza di condannati che, strumentalmente agendo al fine di conseguire alleggerimenti della posizione espiatoria, simulano una condotta osservante dei canoni di partecipazione all'attività trattamentale, dissimulando, viceversa, connessioni con pericolose organizzazioni criminali: allo scopo, peraltro, di evitare che siffatti soggetti beneficino dell'ammissione agli strumenti trattamentali ed alle misure alternative appare adeguata una disciplina tal quale quella predisposta dal legislatore del 1991 nei confronti della seconda delle due categorie di detenuti sopra richiamate ed individuata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p., della cui legittimità costituzionale non si dubita: sembra, cioè, sufficiente indicare un particolare *iter* istruttorio alla magistratura di sorveglianza, svincolando il giudizio della stessa da rigidi automatismi e permettendo la ricerca e la valutazione di concreti elementi di riscontro atti a comprovare in positivo la presenza di legali con la criminalità organizzata od eversiva. Viceversa, la statuizione di una presunzione qualificata di attualità dei predetti collegamenti (quasi che per i condannati per alcuni particolari titoli delittuosi la permanenza del vincolo associativo fosse in *re ipsa*), superabile soltanto mediante la acquisizione, peraltro di quasi impossibile verificazione pratica, siccome sopra ricordato, di positivi elementi dell'assenza dei già più volte menzionati collegamenti con la criminalità organizzata appare escogitazione legislativa tale da svilire il trattamento penitenziario dei soggetti sopra individuati sino al punto di obliterare la funzione rieducativa dello stesso, la cui massima esplicazione, secondo quanto asserito dalla stessa Consulta (v. Corte costituzionale, sent. 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, già citata), si manifesta nell'istituto disciplinato dall'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod. Appare opportuno ricordare, a tal proposito, che, nella vigenza dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, in epoca, cioè, antecedente alle modifiche apportate dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, la sussistenza di preclusioni alla fruibilità di misure alternative quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà (derivanti dalla presenza di dichiarazioni di recidiva ovvero dalla commissione di particolari delitti) venne giudicata non completamente confliggente con il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione proprio in virtù della possibilità di adizione di altri strumenti del trattamento penitenziario: si rammenti che la possibilità di ammissione alla prestazione di mansioni lavorative all'esterno dell'istituto di pena non ha mai provveduto, sino al gennaio 1991, la sussistenza di titoli di reato ostativi alla stessa e che la previsione normativa che stabiliva che il detenuto condannato per determinate fattispecie delittuose non potesse adire l'istituto

della riduzione di pena per liberazione anticipata venne abrogata mediante la legge 12 gennaio 1977 n. 1, la quale, peraltro, introdusse rilevanti restrizioni ad altri istituti dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, essendo stata promulgata in un momento storico caratterizzato da particolare disfavore nei confronti degli istituti del trattamento rieducativo. Orbene, la prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., mediante la prefigurazione in capo ai soggetti in essa individuati (condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309) di una presunzione qualificata di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, superabile soltanto attraverso la prova positiva di assenza dei collegamenti stessi, peraltro di assai difficile (ove non impossibile) acquisizione, pone un ostacolo alla fruizione di uno tra i più pregnanti strumenti del trattamento penitenziario, quale la riduzione di pena per liberazione anticipata, sì da svilire la finalità rieducativa della sanzione penale, sin quasi ad una totale obliterazione della stessa, in un momento particolarmente connesso alla finalità suddetta, come quello dell'esecuzione e del trattamento: da ciò desumesi un *vulnus* del precetto statuito dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, tale da indurre questo Collegio ad apprezzare la necessità di procedere ad una rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

6. — Ancora, aggiungasi che la disciplina predisposta dall'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1976 n. 354 e succ. mod. appare confliggere anche con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione: invero, non si rinviene alcuna ragionevole giustificazione della disparità trattamentale riservata ai soggetti indicati dalla prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p. rispetto a quelli individuati dalla seconda parte del medesimo comma, i quali potrebbero risultare penalmente responsabili di delitti di non minore efferatezza e disvalore sociale (si pensi alla situazione dell'autore di un omicidio premeditato, magari plurimo, in comparazione a quella del correo di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbia svolto, nell'ambito dell'organizzazione criminosa, mansioni di secondaria importanza) e, comunque, fruire di un trattamento più favorevole, poiché nei loro confronti si rende, allo stato, necessaria l'acquisizione della prova della presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, tramite il reperimento di elementi di riscontro dettagliati (v. art. 4-*bis*, 2ª parte del 1° comma, o. p.), sì che la mera assenza degli stessi non varrebbe, come per i soggetti di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p., a consustanziare una pronunzia di reiezione delle istanze intese all'ottenimento dei «benefici» della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario.

7. — Ciò detto in relazione alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, occorre sottolineare gli elementi sottesi al giudizio di rilevanza della stessa nella procedura presente: basti, a tale scopo, riflettere che le informazioni acquisite per il tramite del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ascoli Piceno (v. nota n. 744/9 B-1 redatta in data 18 maggio 1992 dalla prefettura di Ascoli Piceno, in atti) asseriscono l'insussistenza di elementi idonei a comprovare l'assenza dell'attualità di collegamenti del Capecci con la criminalità organizzata (non la presenza, si badi, di positivi elementi di riscontro atti a comprovare l'assenza di collegamenti attuali ovvero l'intervenuta recisione di collegamenti passati), aggiungendo ulteriori emergenze (l'accertamento, nel corso delle indagini di p. g. da cui ebbe la propria scaturigine la vicenda processuale che si concluse con la pronunzia della sentenza di condanna, attualmente in fase esecutiva, di collegamenti tra l'odierno richiedente e pregiudicati pugliesi, quali Rosario Russo, già arrestato per associazione per delinquere di tipo mafioso, Tommaso Di Gioia e Gerardo Imprice), le quali, invero, non risultano particolarmente significative, ai fini che ne occupano, sol che si ponga mente alla considerazione che, dalla disamina della sentenza di condanna emessa a carico del Capecci (vedila in atti), risultano comprovati, e con riferimento all'epoca dell'arresto dell'odierno istante, *id est*, alla fine del 1988, soltanto i collegamenti con il prefato Di Gioia, non rinvenendosi, contrariamente a quanto asserito dalla prefettura di Ascoli Piceno, alcun riferimento, nell'ambito della surrichiamata vicenda processuale, al Russo ed all'Imprice. I richiami operati a pretese connessioni con tali soggetti appaiono, pertanto, sforniti di alcun riscontro probatorio e di conseguente natura apodittica; quanto al collegamento con il Di Gioia, invero, manca qualsivoglia elemento di riscontro atto a consustanziare l'ipotesi del permanere dello stesso sino all'epoca odierna, sì che, ai fini *de quibus agitur*, manca qualsiasi risultanza dettagliata che consenta di asserire in positivo l'attualità di collegamenti del Capecci con la criminalità organizzata, laddove il riferimento alla prefata attualità sia correttamente inteso nel senso che la medesima debba rivestire i caratteri di riferibilità cronologica al tempo dell'applicabilità del «beneficio» (v. Cass., sez. 1ª penale, 15 maggio 1989, Pres. Carnevale, Rel. Dell'Anno, Cond. Todice, in Cass. pen. 1990, pagg. 1990 e seg., m. 1617). Sfrondata degli ulteriori elementi di riscontro, inerenti ai precedenti giudiziari e penali dell'odierno richiedente, irrilevanti, invero, ai fini *de quibus agitur*, l'informativa della prefettura di Ascoli Piceno si sostanzia dell'asserzione dell'insussistenza di prove dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata od eversiva: in presenza di tale circostanza, stante la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata gravante in capo ai soggetti sopra

individuati (quindi anche in capo al Capecci Domenico, condannato, si rammenti, per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) l'informativa predetta appare sufficiente allo scopo di consustanziare una pronunzia di reiezione dell'istanza intesa all'ottenimento di una riduzione di pena per liberazione anticipata, senza, invero, rendere necessari ulteriori, più approfonditi accertamenti circa l'effettiva sussistenza dei denunziati collegamenti (la quale, va da sé, escluderebbe l'apprezzamento di un'adesione alle tematiche trattamentali), siccome sarebbe, viceversa, opportuno laddove la disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti individuati nella seconda parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p.

8. — Quanto precede, vuoi in ordine alla non manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale, vuoi in relazione alla rilevanza della stessa nel presente giudizio, può pedissequamente essere ripetuto con riferimento all'istanza di semilibertà: la mancanza di elementi atti a consustanziare un giudizio di assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva rende insuperabile la presunzione gravante in capo all'odierno richiedente circa l'attualità dei prefati collegamenti, sì che appare impossibile passare alla disamina del merito della domanda. Di tutta evidenza risulta il *fumus* di non manifesta infondatezza della questione, impedendo, di fatto, la surrichiamata presunzione il vaglio giudiziale della sussistenza delle condizioni per la modifica, in fase esecutiva, delle modalità di espiazione della pena detentiva e del conseguente adattamento alle intervenute evoluzioni della personalità del condannato. La violazione del principio di individualizzazione del trattamento penitenziario e, *lato sensu*, penale appare di tutta evidenza, sì da comportare un'ammissibile compressione del principio di rieducazione della sanzione penale, di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost.; si ponga, a tal proposito, mente a quanto sancito, in reiterate occasioni, dalla stessa Corte costituzionale (v. Corte cost. 27 settembre 1983 n. 274, Pres. Elia, Rel. De Stefano, Di Girolamo ed altri, in Cass. pen. 1984, pag. 1051 e segg.; Corte Cost. 13 giugno 1985 n. 185, Pres. Paladin, Rel. Malagugini, Talluto ed altri, in Cass. pen. 1985, pag. 1958 e segg.; Corte Cost. 7 aprile 1987 n. 108, Pres. La Pergola, Rel. Spagnoli, Rabizzi ed altri, in Cass. pen. 1987, pag. 1292 e segg., m. 1039; Corte cost. 29 ottobre 1987 n. 343, Pres. Andrioli, Rel. Spagnoli, Giani, in Cass. pen. 1988, pag. 25 e segg., m. 5). Non può dunque che ripetersi quanto già asserito in relazione alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale della prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod. in relazione ai medesimi parametri di costituzionalità (art. 27, 3° comma, e 3 Cost.) citati in ordine alla misura trattamentale della riduzione di pena per liberazione anticipata: la motivazione del presente provvedimento relativa al prefato «beneficio» deve intendersi qui pienamente richiamata e recepita anche in riferimento alla semilibertà, disciplinata dagli artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod.

P. Q. M.

Visti gli artt. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod. e 666, 677, 678 c.p.p.;

Dichiara inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato Capecci Domenico, meglio qualificato in epigrafe, in relazione alla posizione giuridica sopra individuata;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, primo comma, prima parte, legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod., siccome interpolato nel corpo originario della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario dal primo comma dell'art. 1 d.-l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;*

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Capecci Domenico, meglio qualificato in epigrafe, al suo difensore, al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso in Ancona, il giorno 28 maggio 1992.

Il presidente: GALASSI

Il magistrato di sorveglianza est.: SEMERARO

Depositato in cancelleria il 2 giugno 1992.

Il cancelliere: MARCONI

92C0965

N. 469

Ordinanza emessa il 4 giugno 1992 dal tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico Di Vito Cesarina ed altro

Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziché al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facoltà di chiedere il rito abbreviato - Disparità di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nell'udienza del 4 giugno 1992 sull'eccezione di difetto di legittimità costituzionale dell' art. 23 n. 1 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sollevata dal p.m.;

Sentita la difesa che si è associata;

OSSERVA

Con sentenza in data 31 gennaio 1992 il pretore di Celano dichiarava la propria incompetenza a pronunziare nel procedimento n. 11/92 r.g. a carico di Di Vito Cesarina e Rossi Franco e ordinava la trasmissione degli atti a questo tribunale, in applicazione dell'art. 23 1° comma del codice di rito; la menzionata sentenza del pretore di Celano appare conforme al dettato della norma in parola che per la sua chiarezza non sembra suscettibile di interpretazioni alternative, anche perché non sembra corretto intendere quale «giudice competente» ai sensi del citato art. 23 il g.i.p., poiché ciò violerebbe il principio di non regressione del processo, priverebbe il p.m. presso il giudice competente dell'esercizio dei suoi poteri e comunque non risolverebbe il problema, poiché il g.i.p. sarebbe investito della trattazione del processo senza la relativa richiesta del p.m.

Ciò posto, si rileva la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione, poiché l'imputato viene così privato dell'intera fase processuale dell'udienza preliminare, tipica del processo di tribunale, con riflessi ablativi di alcuni diritti e facoltà di difesa, quali ad esempio la richiesta di giudizio abbreviato ovvero, la possibilità del proscioglimento all'esito della predetta udienza; si manifesta così evidente la violazione dei principi costituzionali della parità di trattamento e della inviolabilità del diritto alla difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione sollevata è sicuramente rilevante, atteso che la decisione sulla competenza di questo tribunale dipende dalla sua soluzione.

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Avezzano, addì 4 giugno 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0966

N. 470

Ordinanza emessa il 4 giugno 1992 dal tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico Di Cosimo Tonino

Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale, anziché al g.i.p. - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare e quindi della facoltà di chiedere il rito abbreviato - Disparità di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nell'udienza del 4 giugno 1992 sull'eccezione di difetto di legittimità costituzionale dell'art. 23 n. 1 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sollevata dal p.m.;

Sentita la difesa che si è associata;

OSSERVA

Con sentenza in data 31 gennaio 1992 il pretore di Celano dichiarava la propria incompetenza a pronunziare nel procedimento n. 10/92 r.g. a carico di Di Cosimo Tonino.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 469/1992).

92C0967

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 1 1 0 0 3 8 0 9 2 *

L. 3.600